

Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica

Settore Approvvigionamenti e Logistica Ufficio Gestione Gare

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di conduzione, presidio e manutenzione ordinaria programmata e non programmata per gli impianti tecnologici in uso presso gli immobili dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, oltre minuto mantenimento edile.

AVVISO N. 7 CHIARIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE DAL_N. 1 AL_N. 104

Con riferimento alla procedura indicata in epigrafe, di cui al Bando di gara prot. 516474 del 14.12.2018, in ragione dell'**Avviso di rettifica prot. 62231 del 15.03.2019**, si forniscono i seguenti chiarimenti d'interesse generale che sostituiscono tutti i chiarimenti, alla presente data pubblicati dalla Stazione appaltante, contenuti negli avvisi **n.1**; **n.2**; **n.3** e **n.5**. In particolare, in "grassetto", sono evidenziati le modifiche apportate dalla Stazione appaltante ai chiarimenti in precedenza pubblicati.

Quesito n. 1: Buongiorno, con la presente si chiede se l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali cat 4,5 e 10A sia un requisito obbligatorio per ogni lotto. In caso di partecipazione in RTI, tutte le società facenti parte del raggruppamento devono possedere l'iscrizione per ogni categoria o il requisito deve essere soddisfatto nel suo complesso? Sarebbe eventualmente possibile, non possedendo tali iscrizioni, partecipare alla gara subappaltando per intero tali requisiti ad imprese con idonea iscrizione? Per quanto concerne il requisito relativo all'iscrizione al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati F-GAS, qualora una società sia iscritta per solo una delle due categorie richieste, può subappaltare per intero tale requisito ad impresa avente idonea iscrizione o deve necessariamente partecipare in RTI? Restiamo in attesa di Vostro riscontro.

Chiarimento: Il requisito del possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori Ambientali è obbligatorio per ogni lotto e secondo le categorie e classi indicate nel Disciplinare di Gara.

Agenzia delle Entrate – Settore Approvvigionamenti e Logistica Ufficio Gestione Gare - Via Giorgione 159 – 00147 Roma Tel. 06.5054.3732 - Fax 06. 06.50544006 - e-mail: dc.ammpl.gare@agenziaentrate.it In caso di partecipazione in RTI, come indicato a pagina 26 del Disciplinare (punto 7.4), per il requisito del possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori Ambientali di cui al punto 7.1 lett. b) del medesimo Disciplinare, è ammesso il cumulo delle rispettive classi di iscrizione all'Albo ai fini del raggiungimento delle classi prescritte, ferma restando l'iscrizione in ogni categoria richiesta da parte di ciascuna impresa del RTI.

Nel caso di mancato possesso del predetto Requisito di Idoneità Professionale, come da consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Torino – Sez.II – n.94 del 17.1.2018, oltre C.d.S. n. 3679/2017), è ammesso il ricorso al subappalto cd. "necessario", ovvero il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale Gestori ambientali, di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l'affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell'Albo per la categoria richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara. Permangono, in caso di subappalto cd. "necessario", tutti restanti obblighi e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara.

Per quanto attiene, invece, il Requisito di Idoneità Professionale di cui all'Iscrizione al Registro Nazionale F-Gas previsto al punto 7.1 lett.c) del Disciplinare, dovendo essere necessariamente posseduto dall'operatore che esegua le attività di cui alle categorie 303 e 304, valgono le medesime considerazioni di cui al requisito precedente, ovvero è possibile ricorrere al subappalto cd. "necessario" con esplicita indicazione, in sede di partecipazione alla gara, della ditta cui si intende subappaltare integralmente le attività eseguibili previo possesso del requisito mancante. Permangono, in caso di subappalto cd. "necessario", tutti restanti obblighi e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara.

Quesito n. 2: Spett.le Agenzia delle Entrate ,Con la presente siamo a formulare i seguenti quesiti.1) I punteggi di cui al Punto C1) sono da considerarsi alternativi tra loro oppure è necessario possedere sia EMAS che ISO14001 per ottenere il massimo del punteggio? 2) In merito ai requisiti di cui al Punto 7.3 (pag.21 del disciplinare), si evidenzia che la scrivente possiede ISO9001 per impianti tecnologici comprensiva di tutte le tipologie impiantistiche (IAF28). E' necessario produrre appendice esplicativa ? 3) La categoria OS4 può intendersi ricompresa all'interno della categoria OG11 ? 4) La categoria OG2 può essere oggetto di avvalimento? Si attende riscontro. Cordiali Saluti.

Chiarimento: I punteggi di cui al punto C1 – Certificazione Ambientale sono assegnati in maniera diretta (non alternativa). L'eventuale possesso della Certificazione EMAS di cui al punto C1.1 conferisce n.4 punti e l'eventuale possesso della certificazione ISO 14001 conferisce ulteriori 4 punti.

In merito alle specificazioni di cui alla certificazione ISO 9001 posseduta, sarà cura ed onere dell'Amministrazione procedere a verificare la rispondenza di quanto dichiarato in sede partecipazione alla gara nel DGUE in ordine ai requisiti di partecipazione previsti dal bando. Ferma resta la possibilità di produrre in allegato al DGUE copia conforme delle certificazioni possedute complete di eventuali appendici.

In merito alla richiesta relativa al possesso della SOA cat. OS4 (impianti elevatori), vige il disposto di cui al c.16 – art. 79 del DPR 207/2010 e s.m.i. nonché quanto previsto dal Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 - MIT (GU 4 gennaio 2017, n.3), da cui si evince il principio di assorbenza della categoria OG11 in relazione alle sole categorie speciali OS3-OS28-OS30. Pertanto, la categoria specialistica "OS4 – impianti elettromeccanici trasportatori" è da intendersi non ricompresa nella categoria OG11.

In merito alla richiesta relativa alla possibilità di avvalimento per la categoria OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI **IMMOBILI SOTTOPOSTI** TUTELA ΑI **SENSI DELLE** DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI. trova applicazione il disposto di cui al c.3 dell'art. 146 del D.Lgs. 50/2016 che vieta la possibilità di ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del medesimo Decreto per l'esecuzione delle attività ricomprese in detta categoria.

Quesito n. 3:

Con la presente siamo a chiederVi cortesemente i seguenti chiarimenti: In virtù di quanto previsto nel paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara rubricato "Criteri di valutazione dell'Offerta tecnica" secondo cui, alla pag. 52, è richiesto in merito ai criteri di attribuzione del punteggio tecnico "A1.Contenuti dell'Offerta tecnica: organizzazione generale del servizio" che la Relazione tecnico-illustrativa sia composta da max 20 pagine formato A4 fronte/retro carattere minimo dimensione 12, ed in virtù di quanto richiesto nel medesimo paragrafo pag. 55 "B1. Aumento standard minimi di sicurezza" secondo cui la Relazione tecnico-illustrativa sia composta da max 20 pagine formato A4 fronte/retro", la Relazione tecnica non deve superare complessivamente 20 pagine (facciate) o, in alternativa 40 pagine (facciate), considerato che nell'Allegato 1 – Schema di Offerta tecnica" è previsto che "L'elaborato non potrà superare 20 pagine (facciate), complessivamente?- vi chiediamo cortesemente di confermarci che la Relazione tecnica deve essere conforme al modello "Allegato 1 – Schema di Offerta tecnica" e non all'"Allegato 3" citato nel paragrafo 16 del Disciplinare di gara rubricato "Contenuto della Busta informatica B -Offerta tecnica, pag. 50. Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro in merito. Cordiali saluti

Chiarimento: Come da modello editabile allegato agli atti di gara e denominato "allegato 1 – Schema Offerta Tecnica", l'operatore economico è tenuto a compilare una sola relazione tecnico-illustrativa (max. 20 pagine f.to A4 fronte/retro carattere minimo dimensione 12) utile all'assegnazione dei punteggi di cui alla sezione A – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (sotto-criteri A.1.1 – A.1.2 – A.1.3 – A.1.4 – A.1.5) e di cui alla sezione B – MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA (sotto-criterio B.1).

Quanto denominato "allegato 3" al paragrafo 16 del Disciplinare di gara è evidentemente da intendersi come mero refuso materiale e va inteso come "allegato 1 – Schema di Offerta Tecnica" (vedasi Avviso di rettifica prot. 62231 del 15.3.2019).

Quesito n. 4: Buongiorno, con la presente si chiede se per i lotti in cui gli importi delle categorie SOA OS4 e OG2 sono inferiori al 10%, sia possibile coprire tali categorie con la categoria prevalente. In caso negativo, qualora la società partecipante non sia in possesso della attestazione SOA in OS4 e OG2, è obbligatoria la costituzione di un raggruppamento? Saluti.

Chiarimento: Si rappresenta che i requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la partecipazione alla procedura di gara sono riportati in maniera esplicita al punto 7.3 del Disciplinare. Tra i vari, al punto 7.3 lett. c) vengono identificate le certificazioni SOA richieste in relazione a ciascun Lotto di gara in termini di categorie e relative classifiche. Al punto 2.4 del *Progetto Tecnico di Gara* (pagine 18 e 19), in osservanza alle definizioni di cui alla lett. oo-bis) e oo-ter) del comma 3, art.3 del D.Lgs. 50/2016, sono rispettivamente definite le seguenti categorie di lavori *prevalenti* e *scorporabili*, nei rispettivi valori e classifiche:

LOTTO	CATEGORIA PREVALENTE	CATEGORIA SCORPORABILE
1	OS28	OS30 – OS3 – OG1
1	(o alternativamente OG11)	(o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)
2	OS28	OS30 - OS3 - OS4 - OG1 - OG2
	(o alternativamente OG11)	(o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)
3	OS28	OS30 – OS3 – OG1 – OG2
	(o alternativamente OG11)	(o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)
4	OS28	OS30 – OS3 – OS4 – OG1
7	(o alternativamente OG11)	(o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)
5	OS28	OS30 - OS3 - OS4 - OG1 - OG2
	(o alternativamente OG11)	(o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)
6	OS28	OS30 – OS3 – OS4 – OG1
	(o alternativamente OG11)	(o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)
7	OS28	OS30 – OS3 – OS4 – OG1 – OG2
	(o alternativamente OG11)	(o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)
8	OS28	OS30 - OS3 - OS4 - OG1 - OG2
	(o alternativamente OG11)	(o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)
9	OS28	OS30 – OS3 – OS4 – OG1 – OG2
	(o alternativamente OG11)	(o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)
10	OS28	OS30 – OG1
10	(o alternativamente OG11)	(o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)
11	OS28	OS30 – OS4 – OG1
11	(o alternativamente OG11)	(o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)

Pertanto, il concorrente dispone di tutte le informazioni utili all'identificazione dei requisiti SOA necessari alla partecipazione alla presente procedura e potrà autonomamente decidere la forma giuridica di partecipazione alla gara che riterrà più utile in relazione ai propri requisiti già in possesso, onde garantire nella sua totalità il soddisfacimento, tra gli altri, dei requisiti SOA previsti.

Quesito n. 5: Buongiorno per partecipare a questa gara basta compilare la procedura di partecipazione sul mepa oppure bisogna registrarsi al sito dell'agenzia delle entrate?

Chiarimento: Al paragrafo denominato "IL SISTEMA" di cui alle premesse del Disciplinare di gara (pagina 5 e segg.) nonché al punto 13 del Disciplinare (pagina 36 e segg.) sono contenute tutte le istruzioni operative e le modalità di dettaglio utili ai fini di cui al quesito proposto. La procedura viene svolta su piattaforma telematica ASP tenuta presso CONSIP Spa e, pertanto, il concorrente dovrà essere registrato al portale relativo, senza alcuna previa registrazione sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

Quesito n. 6: Spett.le Agenzia delle Entrate, con la presente siamo a richiedere ulteriori chiarimenti.1) In merito all'iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali, la scrivente intende partecipare in ATI costituenda. Si chiede di definire gli importi oggetto degli smaltimenti al fine di procedere ad indentificare la quota oggetto di raggruppamento.

Chiarimento: Il punto 7.1 del Disciplinare di gara (pagina 21 e segg.) recante disposizioni in ordine ai requisiti di idoneità professionale richiesti ai sensi dell'art. 59 comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, identifica alla lett.b) il requisito relativo al possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con particolare riguardo alle *Categorie* da possedere ed alle relative *Classi* minime richieste. Queste ultime, in ragione del disposto normativo vigente, vengono espresse in termini di *quantitativi fisici* di smaltimenti previsti (per le categorie 4 e 5 in tonnellate/anno) o in termini di *controvalore economico* (per la categoria 10A in €/anno). Nel Disciplinare, al punto 7.1, lett.b) sono indicate espressamente le *classi* minime richieste per ciascuna categoria.

Quesito n. 7: Spett.le Agenzia delle Entrate, con la presente poniamo la seguente richiesta di chiarimento. 1) In caso di partecipazione di Consorzio Stabile, i requisiti professionali ed economico-finanziari, devono essere posseduti solo dal consorzio oppure è necessario che gli stessi siano posseduti dal consorzio e anche dalle imprese consorziate indicate? 2) Un Consorzio stabile può partecipare se i requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria sono posseduti dalle imprese consorziate indicate? Si attende celere riscontro. Cordiali saluti.

Chiarimento: Si veda il punto 7.5 del Disciplinare di gara così come modificato dalla Stazione appaltante con l'avviso di rettifica n. prot. 62231 del 15.3.2019.

Quesito n. 8: Buongiorno, si chiede se la categoria OG2 possa essere interamente subappaltata ad impresa con idonea qualifica. Cordiali saluti

Chiarimento: Il subappalto della categoria OG2, anche in aderenza alla tabella esplicativa contenuta nel *Progetto Tecnico* e riportata in risposta al quesito n. 4, è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto già rappresentato nel Disciplinare di gara al punto n.9 (pagina 28 e segg.).

Quesito n. 9: 1) In considerazione del fatto che ad un medesimo concorrente possono essere aggiudicati massimo 2 lotti, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione a tutti i lotti in gara, il requisito di Capacità Economica e Finanziaria di cui al Par. 7.2 del Disciplinare di Gara deve essere posseduto nella misura pari alla sommatoria del requisito richiesto per i 2 lotti di maggior valore; 2) In riferimento ai requisiti di Capacità Tecnica e Professionale cui al Par. 7.3 lett. a) e b) del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che gli stessi possono essere soddisfatti mediante la presentazione di un unico contratto contenente le fattispecie di cui alle citate lettere a) e b); 3) In riferimento al requisito di Idoneità Professionale di cui al Par. 7.1 lett. b), in ragione del fatto che l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le Categorie 4, 5 e 10A è prerogativa di Società operanti nel settore della raccolta e trasporto di rifiuti piuttosto che di quelle operanti nel settore oggetto della gara e che pertanto tale richiesta limita fortemente i principi della par condicio e della favor partecipationis, si chiede di confermare che è sufficiente l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 8 (commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi) e che tali attività possono essere affidate in subappalto a Società in possesso delle predette iscrizioni;4) In riferimento al Capacità Tecnica e Professionale cui al Par. 7.3 lett. c) del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che qualora il concorrente non sia in possesso di una o più categorie SOA indicate nella tabella le stesse possono essere dimostrate mediante ricorso al RTI di Tipo Verticale o in Subappalto;5) In riferimento al Capacità Tecnica e Professionale cui al Par. 7.3 lett. d) del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare è sufficiente la presentazione della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 28, 35 e per attività "Censimento, gestione e manutenzione di: immobili e di complessi immobiliari, impianti tecnologici (comprensive delle attività di conduzione con l'assunzione di terzo responsabile)

Chiarimento: In relazione alla domanda n.1 si segnala che al par. 7.2 del Disciplinare di gara (pagina 22) viene riportato, tra le altre informazioni, che... "Il

concorrente che intenda partecipare a più Lotti dovrà possedere i requisiti di fatturato specifico con riferimento al Lotto con importo maggiore tra quelli cui intende partecipare, fermo restando che in caso di aggiudicazione di più Lotti detto requisito dovrà essere posseduto, alla data di presentazione delle offerte, in maniera cumulativa per tutti i Lotti in aggiudicazione. ...".

In relazione alla domanda n.2, i requisiti di cui al par. 7.3 lett.a) e lett.b) possono essere dimostrati *anche* ricorrendo ad un solo contratto assorbente in maniera diretta i requisiti altrimenti dimostrabili con singoli contratti come identificati alle lett. a) e b).

In relazione alla domanda n.3 si rappresenta che il requisito di cui al par. 7.1 lett.b) del Disciplinare di gara deve essere posseduto in capo al soggetto giuridico partecipante nelle modalità e caratteristiche ivi indicate. Alla predetta lett.b) del par. 7.1 è esplicitamente riportata la tabella di dettaglio contenente *categorie* e *classi* richieste per la partecipazione alla procedura. Altre *categorie* o *classi* inferiori a quelle previste non sono ammesse. Ai sensi del disposto del par. 7 del Disciplinare "... i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti....", tra cui anche il comma 7.1 lett.b).

Nel caso di mancato possesso del Requisito di Idoneità Professionale di cui al punto 7.1 lett.b) del Disciplinare di gara, è ammesso il ricorso al subappalto cd. "necessario", in tal modo il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale Gestori ambientali potrà essere soddisfatto prevedendo l'affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, debitamente iscritta nell'Albo per la categoria richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara. Permangono, in caso di subappalto cd. "necessario", tutti restanti obblighi e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara. Si veda, al riguardo, quanto già precisato in risposta al quesito n. 1 del presente Avviso.

In relazione alla domanda n.4, il punto 7.3 lett. c) identifica le certificazioni SOA richieste in relazione a ciascun Lotto di gara in termini di categorie e relative classifiche. Al punto 2.4 del *Progetto Tecnico di Gara* (pagina **18 e 19**), in osservanza alle definizioni di cui alla lett. oo-bis) e oo-ter) del comma 3, art.3 del D.Lgs. 50/2016, sono rispettivamente definite le seguenti categorie di lavori *prevalenti* e *scorporabili*, nei rispettivi valori e classifiche:

LOTTO	CATEGORIA PREVALENTE	CATEGORIA SCORPORABILE		
1	OS28 (o alternativamente OG11)	OS30 — OS3 — OG1 (o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)		
2	OS28 (o alternativamente OG11)	OS30 — OS3 — OS4 — OG1 — OG2 (o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)		
3	OS28 (o alternativamente OG11)	OS30 – OS3 – OG1 – OG2 (o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)		
4	OS28 (o alternativamente OG11)	OS30 – OS3 – OS4 – OG1 (o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)		
5	OS28 (o alternativamente OG11)	OS30 — OS3 — OS4 — OG1 — OG2 (o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)		
6	OS28 (o alternativamente OG11)	OS30 – OS3 – OS4 – OG1 (o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)		
7	OS28 (o alternativamente OG11)	OS30 — OS3 — OS4 — OG1 — OG2 (o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)		
8	OS28 (o alternativamente OG11)	OS30 — OS3 — OS4 — OG1 — OG2 (o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)		
9	OS28 (o alternativamente OG11)	OS30 – OS3 – OS4 – OG1 – OG2 (o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)		
10	OS28 (o alternativamente OG11)	OS30 – OG1 (o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)		
11	OS28 (o alternativamente OG11)	OS30 – OS4 – OG1 (o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)		

il concorrente dispone di tutte le informazioni utili all'identificazione dei requisiti SOA necessari alla partecipazione alla presente procedura e potrà autonomamente decidere la forma giuridica di partecipazione alla gara che riterrà più utile in relazione ai propri requisiti già in possesso, onde garantire nella sua totalità il soddisfacimento, tra gli altri, dei requisiti SOA previsti, subappaltando ai sensi del par. 9 del Disciplinare e dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 laddove possibile. I paragrafi 5, 7.4 e 7.5 del Disciplinare di gara forniscono, inoltre, indicazioni in ordine ai soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione e ai requisiti in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE e per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.

In relazione alla domanda n.5, al par. 7.3 lett.d) viene richiesto il requisito di capacità tecnico-professionale relativo al possesso di una valutazione di

conformità del proprio sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 settore IAF 28 (costruzioni) e sottocategorie specifiche oggetto dell'appalto.

Si veda il punto 7.3 lett.d) del Disciplinare di gara così come modificato dalla Stazione appaltante con l'avviso di rettifica n. prot. 62231 del 15.3.2019.

Quesito n. 10: In relazione alla gara in oggetto, siamo a formulare i seguenti quesiti:- In riferimento al requisito di cui al punto 7.1 - Requisiti di idoneità Professionale del Disciplinare di Gara, essendo lo scrivente un Consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, si chiede se i requisiti di cui ai punti:- b) Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, possa essere dimostrato del socio assegnatario delle relative prestazioni;- c) Iscrizione al Registro Nazionale dei Gas Fluororati F-GAS, possa essere dimostrato del socio assegnatario delle relative prestazioni;- In riferimento al requisito di cui al punto 7.1 - Requisiti di idoneità Professionale del Disciplinare di Gara, essendo lo scrivente un Consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ed essendo in possesso delle abilitazioni impiantistiche Lett. a), b), c), d), e), g), si chiede se la lett, f) possa essere dimostrata del socio assegnatario delle relative prestazioni;- In riferimento al requisito di cui al punto 7.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria del Disciplinare di Gara, in relazione a quanto previsto al primo capoverso di pag. 22, si chiede conferma che l'importo a base di gara del lotto è da intendersi quello risultante nella riportata a pag. 13 denominata "Valore della Gara per 48 mesi, esclusi oneri per la sicurezza", quindi proveniente dalla somma della voce "AdE" + "AdER". Per maggiore chiarezza, si chiede se quindi, a mero titolo esemplificativo, l'importo a base di gara del Lotto 1 è pari ad €. 3.313.320,17. In attesa di riscontro, saluto cordialmente.

Chiarimento: In relazione alla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 7.1 lett.b) e lett.c) del Disciplinare di gara nel caso di partecipazione nelle forme di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, vale quanto indicato al punto 7.5 del Disciplinare di gara, come modificato con Avviso di rettifica prot. 62231 del 15.3.2019, recante indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili. Nella fattispecie, il requisito di cui al punto 7.1 lett. b) (iscrizione presso l'A.N.G.A.) deve essere posseduto "dal consorzio e/o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Resta fermo che gli operatori che materialmente eseguiranno l'attività dovranno possedere il requisito in parola. Per il requisito all'iscrizione di cui al punto 7.1 lett. b) è ammesso, tra i vari consorziati esecutori, il cumulo delle rispettive classi di iscrizione all'Albo ai fini del raggiungimento delle classi prescritte, ferma restando l'iscrizione in ogni categoria richiesta da parte di ciascun consorziato esecutore".

Il requisito di cui al punto 7.1 c) del Disciplinare (Registro Nazionale F-GAS) ed il requisito di cui al punto 7.1 d) del Disciplinare (abilitazioni ex DM 37/2008 e s.m.i.) deve essere posseduto dal consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) (e lettera c) se il consorzio dichiara di eseguire le prestazioni in proprio, oppure dai consorziati dichiarati come esecutori del servizio di pertinenza.

In relazione al requisito di cui al punto 7.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria del Disciplinare di Gara, si conferma che, come indicato a pagina 22 dello stesso, l'importo da assumersi a riferimento è quello "...a base di gara del lotto, al netto di Iva, degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e degli importi per opzioni e rinnovi previsti dalla Stazione appaltante...". Pertanto, gli importi da assumersi a riferimento per la verifica del requisito in parola, sono esplicitamente riportati a pagina 13 del Disciplinare di gara, ove vengono indicati gli importi intesi per 48 mesi, esclusi oneri per la sicurezza per AdE ed AdER. Per comodità, quindi, si potrà desumere i predetti valori dalla colonna denominata "base d'asta 48 mesi" della tabella denominata "Valore della Gara 48 mesi" riportata a pagina 15 del Disciplinare.

Quesito n. 11: Spett.le Amministrazione, in merito alla presente procedura si inoltrano i seguenti quesiti:1) Disciplinare di gara art. 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale", lett. B. In tale punto si richiedono due contratti di cui uno per "prestazioni di manutenzione straordinaria di Cabine di Trasformazione MT/BT o sistemi elettrici in continuità privilegiata" e uno per la "manutenzione straordinaria di centrali frigo o centrali a pompa di calore...". Si chiede di confermare che tale requisito possa essere soddisfatto utilizzando contratti aventi un oggetto più ampio comprendente anche le manutenzioni straordinarie delle Cabine MT/BT e delle Centrali Frigo o Pompe di calore.2) In virtù dell'esigenza di riassorbire il personale esistente in caso di aggiudicazione dell'appalto, e al fine di poter formulare correttamente l'offerta economica, si chiede alla Stazione Appaltante di specificare: il numero delle risorse da riassorbire, il tipo di CCNL applicato, il livello di inquadramento, le ore contrattuali ed eventuali scatti di anzianità di ciascuna risorsa in essere. In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Chiarimento:

In relazione alla domanda n.1 la risposta è affermativa, è dunque possibile provare il requisito mediante un unico contratto avente ad un oggetto entrambi i servizi richiesti dal punto 7.3 lett. b) del Disciplinare. Da tale contratto dovranno evincersi chiaramente tutti i requisiti richiesti dalla Stazione appaltante nel punto in parola (es. tipologia delle prestazioni, Committente e importo richiesto per ciascun servizio). Per quanto attiene all'importo del contratto, dallo stesso si deve desumere chiaramente il valore riconducibile ai servizi richiesti di manutenzione *straordinaria* di

Cabine di Trasformazione MT/BT o sistemi elettrici in continuità privilegiata e di manutenzione straordinaria di centrali frigo o centrali a pompa di calore)

In relazione alla domanda n.2, al punto 24 del Disciplinare di gara si legge: Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Considerato che i servizi di manutenzione, prima dell'individuazione del nuovo Fornitore all'esito della procedura in parola, verranno svolti senza soluzione di continuità tra l'attuale Fornitore unico e quelli in fase selezione da parte delle singole Direzioni Regionali, la Stazione appaltante non è in grado di fornire "dati puntuali" e che, pertanto, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati.

Quesito n. 12: Buongiorno, Premesso che la scrivente società è iscritta all'albo Nazionale Gestori Ambientali per categorie diverse da quelle richieste dal disciplinare al punto 7.1 lett. b) ed è iscritta al registro Nazionale dei Gas Fluorurati F-GAS per la sola attività 303, si chiede di confermare se a un concorrente carente dei requisiti specifici richiesti al punto 7.1 lett. b) e c) sia consentito affidare in subappalto ad idonee imprese qualificate le attività relative. Distinti saluti.

Chiarimento: Nel caso di mancato possesso del Requisito di Idoneità Professionale di cui al punto 7.1 lett.b) del Disciplinare di gara, come da consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Tar Lazio n. 10337 del 25.10.2018, TAR Torino – Sez.II – n.94 del 17.1.2018, oltre C.d.S. n. 3679/2017), è ammesso il ricorso al subappalto cd. "necessario", ovvero il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale Gestori ambientali, di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l'affidamento servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell'Albo per la categoria richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara. Permangono, in caso di subappalto cd. "necessario", tutti restanti obblighi e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara.

> Per quanto attiene, invece, il Requisito di Idoneità Professionale di cui all'Iscrizione al Registro Nazionale F-Gas previsto al punto 7.1 lett.c) del Disciplinare, dovendo essere necessariamente posseduto dall'operatore che

esegua le attività di cui alle categorie 303 e 304, valgono le medesime considerazioni di cui al requisito precedente, ovvero è possibile ricorrere al subappalto cd. "necessario" con esplicita indicazione, in sede di partecipazione alla gara, della ditta cui si intende subappaltare integralmente le attività eseguibili previo possesso del requisito mancante. Permangono, in caso di subappalto cd. "necessario", tutti restanti obblighi e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara.

Quesito n. 13: Con la presente siamo a chiedere conferma che il sopralluogo necessario per la partecipazione alla procedura possa essere fatto dal progettista incaricato. In attesa di riscontro saluto cordialmente.

Chiarimento: Il par. 11 del Disciplinare di gara (pagina 33 e segg.) indica esplicitamente che "...che in ragione della tutela del principio di segretezza dei partecipanti, le attività di sopralluogo obbligatorio potranno essere condotte esclusivamente dal titolare/legale rappresentante o dipendente (munito di delega) della società....". Pertanto, il sopralluogo potrà essere svolto anche da un procuratore munito di delega ma non saranno ammessi sopralluoghi da soggetti non muniti di apposita delega.

In ogni caso, si richiama sul punto quanto previsto dall'Avviso n. 6 - prot. 62230 del 15.3.2019.

Quesito n. 14: Buongiorno, in merito al requisito di capacità professionale e tecnica, di cui al punto 7.3 a) del disciplinare, si chiede se il 15% dell'importo medio annuo del contratto viene calcolato sull'importo annuo a base di gara del lotto per il quale si presenta offerta. In merito allo stesso requisito si chiede se come servizio analogo si possa intendere anche un contratto di servizio energia tenendo conto solo della quota parte relativa alla manutenzione e conduzione escludendo, perciò, la parte di fornitura del combustibile. Grazie, cordiali saluti.

Chiarimento:

Come indicato al punto 7.3 lett. a) del Disciplinare di gara, <u>l'importo medio annuo</u> del contratto deve essere "pari o superiore al 15% del valore del Lotto per il quale si presenta l'offerta, avente ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, intesi afferenti alla manutenzione degli impianti tecnologici e della relativa conduzione". Si rappresenta che il valore del lotto è puntualmente quantificato all'interno del punto 3.3 del Disciplinare di gara, recante "Importo dell'appalto", e, precisamente, all'interno della tabella denominata "Valore della Gara 48 mesi", nella colonna denominata "base d'asta 48 mesi". Il punto 7.3 del Disciplinare di gara chiarisce, inoltre, la portata dei "servizi analoghi", "intesi afferenti alla manutenzione degli impianti tecnologici e della relativa conduzione".

Quesito n. 15: In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede a codesta Spettabile Amministrazione se i CV del Responsabile del Servizio e del Responsabile di Commessa debbano essere inviati tramite il portale in sede di presentazione dell'Offerta o se invece saranno richiesti in sede di comprova. In attesa di un gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.

Chiarimento: In riferimento ai punteggi tecnici di cui ai punti A.3-A.4-A.5 i relativi *Curriculum Vitae* dei soggetti indicati, dovranno essere allegati alla Relazione Tecnico-illustrativa riferita ai punti A.1 e B.1. Ovviamente, le pagine della relazione contenenti gli allegati dei *curriculum vitae* sono escluse dal conteggio delle 20 massime (fronte retro – f.to A4 – carattere 12) previste.

Quesito n. 16: Buongiorno, la nostra società è in possesso di certificazione ISO 9001:2015 settore EA 28 per le seguenti attività: "Installazione e manutenzione ordinaria di impianti di climatizzazione, elettrici, idrico-sanitari e di trasmissione dati. Manutenzione ordinaria di edifici civili. Conduzione e manutenzione ordinaria di impianti termici. Erogazione di servizi di Global Service." Le sotto categorie richieste dal disciplinare possono essere tutte ricomprese in quelle sopra indicate possedute dalla nostra società? Nella dicitura "servizi di global service" possiamo far rientrare anche gli impianti di protezione antincendio e gli ascensori e componenti di sicurezza per ascensori? Qualora non lo fossero possiamo subappaltare per intero tale requisito? In tale caso siamo tenuti ad indicare la terna dei subappaltatori? Con riferimento ai requisiti oggetto di gara che vengono soddisfatti per intero da società subappaltatrici (iscrizione albo gestori ambientali, iscrizione Fgas e ISO 9001), è obbligatoria l'indicazione della terna anche se tali attività vengono svolte da società con cui abbiamo stipulato contratti continuativi di cooperazione ?

Chiarimento: Si rinvia al chiarimento n.9 del presente Avviso

In ordine alla possibilità del subappalto, si rimanda alla regolamentazione generale di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e di cui al par. 9 del Disciplinare di gara. L'indicazione della terna dei subappaltatori è obbligatoria per ogni prestazione che si intende subappaltare e l'omissione di tale indicazione in sede di partecipazione alla gara determina le successive ed eventuali condizioni di esecuzione del contratto in maniera definitiva. Con riferimento ai contratti continuativi di cooperazione, si rimanda a quanto previsto dal comma 3, lettera c-bis, dell'art.105 del D.lgs. n.50 del 2016.

Quesito n. 17: Buongiorno, la categoria OS4 è interamente subappaltabile?

Chiarimento: Si rappresenta che i requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la partecipazione alla procedura di gara sono riportati in maniera esplicita al

punto 7.3 del Disciplinare. Tra i vari, al punto 7.3 lett. c) vengono identificate le certificazioni SOA richieste in relazione a ciascun Lotto di gara in termini di categorie e relative classifiche. Al punto 2.4 del *Progetto Tecnico di Gara* (pagina **18 e 19**), in osservanza alle definizioni di cui alla lett. oo-bis) e oo-ter) del comma 3, art.3 del D.Lgs. 50/2016, sono rispettivamente definite le seguenti categorie di lavori *prevalenti* e *scorporabili*, nei rispettivi valori e classifiche:

LOTTO	CATEGORIA	CATEGORIA SCORPORABILE			
	PREVALENTE	0520 053 061			
1	OS28 (o alternativamente	0530 - 053 - 061			
1	'	(o alternativamente OG11 se non impiegata come			
	OG11) OS28	categoria prevalente) OS30 – OS3 – OS4 – OG1 – OG2			
_					
2	(o alternativamente	(o alternativamente OG11 se non impiegata come			
	OG11) OS28	categoria prevalente) OS30 – OS3 – OG1 – OG2			
_					
3	(o alternativamente	(o alternativamente OG11 se non impiegata come			
	OG11)	categoria prevalente)			
	OS28	OS30 – OS3 – OS4 – OG1			
4	(o alternativamente	(o alternativamente OG11 se non impiegata come			
	OG11)	categoria prevalente)			
_	OS28	OS30 – OS3 – OS4 – OG1 – OG2			
5	(o alternativamente	(o alternativamente OG11 se non impiegata come			
	OG11)	categoria prevalente)			
_	OS28	OS30 – OS3 – OS4 – OG1			
6	(o alternativamente	(o alternativamente OG11 se non impiegata come			
	OG11)	categoria prevalente)			
	OS28	OS30 – OS3 – OS4 – OG1 – OG2			
7	(o alternativamente	(o alternativamente OG11 se non impiegata come			
	OG11)	categoria prevalente)			
	OS28	OS30 - OS3 - OS4 - OG1 - OG2			
8	(o alternativamente	(o alternativamente OG11 se non impiegata come			
	OG11)	categoria prevalente)			
	OS28	<i>OS30 – OS3 – OS4 – OG1 – OG2</i>			
9	(o alternativamente	(o alternativamente OG11 se non impiegata come			
	OG11)	categoria prevalente)			
	OS28	OS30 – OG1			
10	(o alternativamente	(o alternativamente OG11 se non impiegata come			
	OG11)	categoria prevalente)			
	OS28	OS30 – OS4 – OG1			
11	(o alternativamente	(o alternativamente OG11 se non impiegata come			
	OG11)	categoria prevalente)			

Pertanto, il concorrente dispone di tutte le informazioni utili all'identificazione dei requisiti SOA necessari alla partecipazione alla presente procedura e potrà autonomamente decidere la forma giuridica di partecipazione alla gara o le eventuali categorie da subappaltare che riterrà

più utili in relazione ai propri requisiti già in possesso, onde garantire nella sua totalità il soddisfacimento, tra gli altri, dei requisiti SOA previsti.

Quesito n. 18: In relazione ai requisiti di Capacità professionale e tecnica punto 7.3 lettera a) e lettera b) indicati a pag. 22 e 23 del disciplinare di gara, si chiede di chiarire il valore del Lotto su cui va commisurato il requisito ovvero se il requisito va commisurato sull'importo del lotto quadriennale (48 mesi) comprensivo di oneri di sicurezza o su quello totale comprensivo di opzione di rinnovo per 12 mesi. Non si è riscontrata, per tali requisiti, la medesima precisazione fatta per il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 del disciplinare. Grazie e cordiali saluti

Chiarimento: Si rappresenta che ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 7.3 lett.a) e b) del Disciplinare di gara, il controvalore economico di riferimento è puntualmente quantificato dalla colonna denominata "base d'asta 48 mesi" della tabella denominata "Valore della Gara 48 mesi" riportata a pagina 15 del Disciplinare.

Quesito n. 19: Lo scrivente...., in relazione alla procedura indicata in oggetto, con la presente, pone il seguente quesito: C H I E D E di confermare, essendo un consorzio di società cooperative di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed essendo interessato alla partecipazione della gara in oggetto, che l' iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, iscrizione al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati F-Gas di cui al DPR 42/2012 e il possesso delle abilitazioni impiantistiche di cui al D.M. n. 37/2008 debbano essere possedute dal Consorzio stesso o possono essere utilizzate le iscrizioni possedute dalla cooperativa indicata per l'esecuzione dei lavori. Restando in attesa di un Vs. chiarimento in merito, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Chiarimento: Si rinvia al chiarimento n. 10.

Quesito n. 20: con la presente siamo a sollecitare riscontro ai quesiti posti in merito al requisito Albo Gestori Ambientali. Precisando che è nostro interesse comprendere se tutte le imprese partecipanti all'ATI ne devono essere in possesso oppure lo stesso va dimostrato solo in capo ad una delle imprese partecipanti. Si attende vostro cortese riscontro. Si evidenzia che tale informazione è necessaria al fine di consentire un adeguata organizzazione dell'appalto. Cordiali Saluti

Chiarimento: Si rimanda alle disposizioni di cui al par. 7.4 del Disciplinare, ove si precisa che per il requisito all'iscrizione di cui al punto 7.1 lett. b) (nel caso di ATI) è ammesso il cumulo delle rispettive classi di iscrizione all'Albo ai fini del raggiungimento delle classi prescritte, ferma restando l'iscrizione in ogni categoria richiesta da parte di ciascuna impresa.

Quesito n. 21: Buongiorno, con la presente si pongono i seguenti quesiti: 1. il numero di Rdo mepa della procedura in oggetto; 2. in merito al requisito di capacità professionale e tecnica, di cui al punto 7.3 a) del disciplinare, si chiede se il 15% dell'importo medio annuo del contratto viene calcolato sull'importo annuo a base di gara del lotto per il quale si presenta offerta.

> In merito allo stesso requisito si chiede se come servizio analogo si possa intendere anche un contratto di servizio energia tenendo conto solo della quota parte relativa alla manutenzione e conduzione escludendo, perciò, la parte di fornitura del combustibile.

Chiarimento: In riferimento alla prima domanda si segnala che la presente è una procedura aperta sopra soglia comunitaria e che, pertanto, non è espletata tramite RdO MePA (modalità impiegabile per le sole acquisizioni sotto soglia comunitaria), ma secondo le modalità di cui alle gare elettroniche ovvero avvalendosi, nello specifico, della piattaforma elettronica ASP messa a disposizione da Consip S.p.a..

> In riferimento alla seconda domanda, invece, si rappresenta che ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 7.3 lett.a) del Disciplinare di gara, il controvalore economico di riferimento è puntualmente quantificato dalla colonna denominata "base d'asta 48 mesi" della tabella denominata "Valore della Gara 48 mesi" riportata a pagina 15 del Disciplinare.

> In ordine alla terza ed ultima richiesta, si rinvia al chiarimento n. 11 del presente Avviso.

Quesito n. 22: In riferimento alla presente procedura si richiedono i seguenti chiarimenti in merito ai requisiti da Voi richiesti, premettendo il nostro interesse a partecipare ai Lotti 4 (Lazio e Direzioni Centrali) e Lotto 6 (Umbria e Toscana):1- Relativamente al possesso della certificazione FGAS la nostra società è abilitata per le attività codice 303 refrigerazione e non 304 come richiesto sul Vostro disciplinare, può costituire motivo di esclusione eventualmente può essere subappaltata? 2 - Relativamente certificazione ISO 9001:2015 di cui la nostra società è in possesso per il Settore EA 28, 33 e non per il Settore IAF 28 da Voi richiesto nel disciplinare, questo può costituire motivo di esclusione?3 - Relativamente all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali la nostra società è in possesso della categoria 2bis mentre nel Vostro disciplinare sono richieste delle specifiche categorie, questo tipo di attività può essere subappaltato o dobbiamo necessariamente esserne in possesso? In attesa di Vostro cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

Chiarimento: In merito al possesso dei requisiti speciali di partecipazione, come indicato al paragrafo n.7 del Disciplinare di Gara, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte **prive** delle qualificazioni richieste dalla lex specialis. Al punto 7.1 – Requisiti di idoneità professionale del Disciplinare, sono riportati i requisiti da possedere alla scadenza della gara in relazione alle lett. a), b), c) e d). Questi ultimi, pertanto, dovranno essere necessariamente posseduti come espressamente riportati in Disciplinare. In caso di mancanza di uno o più requisiti in capo al partecipante, sarà cura di quest'ultimo provvedere, nelle forme previste dal Codice dei Contratti e dal Disciplinare, soddisfacimento di quelli eventualmente non posseduti.

Quesito n. 23: Con la presente in riferimento ai Requisiti di Capacità Tecnica e professionale lettere a) e b) si chiede se le percentuali rispettivamente del 15% e del 5% per i contratti di cui alle sopraccitate lettere debbano calcolarsi rispetto al valore del lotto al netto d'iva, di oneri degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e degli importi per opzioni e rinnovi previsti. Si resta in attesa di comunicazioni a riguardo. Cordiali saluti.

Chiarimento: Si rinvia al chiarimento n. 14.

Quesito n. 24: Al paragrafo 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA del Disciplinare al criterio C.1. Certificazione ambientale si legge: "Possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, purché certificate da un organismo di valutazione della conformità espressamente autorizzato allo scopo e riconosciuto dall'istituto nazionale ACCREDIA. La comprova del predetto requisito avverrà trasmettendo copia conforme all'originale della certificazione posseduta, corredata da apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000: Alla luce di quanto sopra si chiede di CONFERMARE quanto segue:1) la certificazione EMAS è un'alternativa alla ISO 14001 ovvero la ISO 14001 è un'alternativa alla certificazione EMAS 2) I 4 punti assegnati al criterio C.1.1 e C.1.2 sono da considerarsi alternativi Stante quanto sopra al criterio C.1. sono assegnati esclusivamente 4 punti e non 8 come indicato. In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

Chiarimento: I punteggi di cui al punto C1 – Certificazione Ambientale sono assegnati in maniera diretta (non alternativa). L'eventuale possesso della Certificazione EMAS di cui al punto C1.1 conferisce n.4 punti e l'eventuale possesso della certificazione ISO 14001 conferisce ulteriori 4 punti. Qualora siano possedute entrambe le certificazioni in parola, saranno attribuibili n.8 punti complessivi.

Quesito n. 25: 1) Con riferimento al requisito 7.2 d) – "Possesso della certificazione ISO 9001", si chiede se anche per i lotti per i quali non è prevista la qualificazione obbligatoria nella categoria OS 4 (che sarà eventualmente eseguita in subappalto da ditta in possesso di tale requisito), sia necessario che la certificazione del concorrente preveda anche la sottocategoria "ascensori e componenti di sicurezza per ascensori";

- 2) Con riferimento al requisito 7.1 b) "Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali", premesso che per il raggiungimento dei requisiti complessivamente previsti dal disciplinare di gara la sottoscritta impresa intende partecipare alla procedura in A.T.I., si chiede se, ai fini della partecipazione sia sufficiente possedere le categorie 3, 8F e 2Bis che, pur non autorizzando la ns. società al trasporto di rifiuti per conto terzi, ci autorizza al trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi da noi prodotti;
- 3) Con riferimento al requisito 7.1 b) "Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali" si chiede se sia possibile presentarsi in ATI con impresa in possesso di tutte le categorie e classi richieste, iscritta alla CCIAA per i lavori oggetto del presente appalto ed in possesso di attestazione ISO 9001 nel settore IAF 28, che riesca pertanto a coprire totalmente il suddetto requisito, ferma restando la nostra iscrizione alla classe minima prevista per ogni categoria;
- 4) Con riferimento al requisito C.2 per l'attribuzione del punteggio tecnico, si chiede se il capo tecnico proposto come Responsabile della Commessa debba necessariamente essere un dipendente della ditta concorrente o se in alternativa possa essere un consulente esterno appositamente incaricato per tale attività. Si chiede inoltre, nel caso in cui debba essere proposto un soggetto alle dirette dipendenze della società, se l'assunzione di tale figura debba essere antecedente alla data di partecipazione alla gara o possa essere effettuata a seguito di aggiudicazione e prima della stipula contrattuale.
- 5) Con riferimento al possesso dei requisiti dichiarati nell'offerta tecnica, si chiede se la comprova degli stessi debba avvenire raggruppando la relazione tecnica e tutta la documentazione a comprova del possesso dei requisiti dichiarati in un'unica cartella zippata da inserire nella sezione "offerta tecnica".

Chiarimento: In relazione alla domanda n.1 si rappresenta che i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto 7.3 lett. c) e d) non sono tra loro alternativi, ma devono essere posseduti entrambe nelle forme e modalità previste dal Disciplinare. Pertanto, nei Lotti ove non sia previsto il requisito del possesso della SOA OS4, resta ferma la necessità di possedere la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 settore IAF 28 (costruzioni).

> In riferimento alle domande n.2 e n.3 relative al possesso dei requisiti di cui al par. 7.1 lett.b) del Disciplinare, si rappresenta che gli stessi devono essere posseduti secondo quanto espressamente riportato nel medesimo punto della lex specialis (sia in riferimento alla categoria sia in merito alla

classe), pena l'esclusione. Sarà onere del partecipante conglobare i requisiti di cui al Bando eventualmente non posseduti, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.

In relazione alla domanda n.4, si rappresenta che la figura del Responsabile Tecnico della Commessa deve intendersi un soggetto vincolato, all'operatore economico partecipante, da un rapporto di dipendenza ovvero di collaborazione continuativa, attesa la manifesta volontà della Stazione Appaltante di voler premiare l'eventuale presenza continuativa della predetta figura, con l'attribuzione di punti tecnici dedicati. Di conseguenza, il possesso del citato criterio di qualità deve essere posseduto alla scadenza della gara.

In riferimento alla domanda n.5, si rappresenta che i documenti di comprova di cui ai vari punteggi tecnici, dovranno essere allegati alla Relazione Tecnico-illustrativa riferita ai punti A.1 e B.1. Ovviamente, le pagine della relazione contenenti gli allegati sono <u>escluse</u> dal conteggio delle 20 massime (fronte retro – f.to A4 – carattere 12) previste.

- **Quesito n. 26**: In riferimento alla procedura di cui al Bando di Gara prot. 516474 del 14/12/2018, la scrivente Società pone i seguenti quesiti:
 - 1. Premesso che la procedura in epigrafe è suddivisa in 11 lotti funzionali territoriali si chiede di chiarire le modalità di partecipazione ai diversi lotti. Infatti i vari lotti prevedono la qualificazione SOA per differenti categorie e classi; in particolare ad esempio, per i lotti 2, 3, 5, 7, 8, 9 è necessario il possesso della qualificazione nella categoria OG2 I classe, mentre per i lotti 1, 4, 6, 10 e 11 tale qualificazione non è necessaria. Pertanto si chiede di confermare che sia possibile partecipare con modalità differenti sui vari lotti, precisamente che sia ammesso che ad uno o più lotti si partecipi come singolo operatore e ad altri lotti con diverse ATI (medesimo mandatario eventualmente con mandanti diversi). Si fa presente che "la struttura" del Sistema pare non consenta la partecipazione in forma differente per i vari lotti di gara; infatti nella prima sezione il concorrente dovrà indicare la forma di partecipazione e la medesima sarà valida per tutti i lotti per i quali intende presentare offerta, che dovranno essere esplicitati nella seconda sessione;
 - 2. Per quanto riguarda la categoria OG2, fermo restando il divieto di ricorso all'istituto dell'avvalimento, chiediamo che qualora il concorrente non fosse in possesso della qualificazione SOA per tale categoria, ma qualificata invece per tutte le altre categorie necessarie, sia ammesso il ricorso al subappalto, ovvero che tali lavorazioni possano essere affidate ad altra impresa qualificata per tale categoria.
 - 3. Con riferimento al requisito del possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alle categorie 4 classe E e 5 classe F, si chiede di confermare che il possesso da parte del concorrente di iscrizione alla

categoria 5 classe D sia sufficiente a soddisfare entrambe le categorie e quindi che in questo caso non valga la richiesta di iscrizione in "ogni categoria richiesta". A tal proposito si rammenta che a seguito delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 205/2010 e dalla circolare n. 240/2011 del Comitato Nazionale "le imprese iscritte per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerati dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che la quantità complessiva dei rifiuti che si intendono trasportare non comporti variazioni della classe per la quale sono iscritte".

4. Con riferimento agli importi a base d'asta riportati nel Disciplinare di Gara (pagg. 13 e 18) e nel Doc. "Allegato PROSPETTO ECONOMICO GARA", si evidenzia un'incongruenza tra i valori annuali ed i valori del periodo totale (pari a 48+12 mesi). Si riporta qui di seguito l'analisi degli importi del lotto 8 Lombardia per il quale, nella colonna "IMPORTO BASE D'ASTA" sono stati riportati gli importi presenti nell'"Allegato PROSPETTO ECONOMICO GARA" e confrontati con i valori risultanti dalla moltiplicazione degli importi annuali per il "periodo totale" (48+12 mesi, pari a 5 anni), riportati nella colonna "IMPORTO CALCOLATO":

	LOTTI	8	8	
	SERVIZI PER ATTIVITA' A CANONE		Lombardia	Lombardia
	SERVICITE CRATITUTA ACARONE		IMPORTO BASE	IMPORTO
			D'ASTA	CALCOLATO
	IMPIANTI TERMOIDRAULICI			
		annuale	€330.516,11	€330.516,11
	OS28	totale nel periodo	€1.594.359,26	€1.652.580,55
		% nel periodo	42,55%	42,31%
	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI			
		annuale	€162.960,37	€162.960,37
_	OS30	totale nel periodo	€794.483,53	€814.801,85
LAN		% nel periodo	21,20%	20,86%
Δ	IMPIANTI ELEVATORI			
₫		annuale	€82.896,51	€82.896,51
TIPOLOGIA IMPIANTI	OS4	totale nel periodo	€406.022,21	€414.482,55
IIP.		% nel periodo	10,84%	10,61%
	IMPIANTI ANTINCENDIO			
		annuale	€85.315,30	€85.315,30
	OS3	totale nel periodo	€414.137,05	€426.576,50
		% nel periodo	11,05%	10,92%
	PRESIDIO TECNOLOGICO			
		annuale	€119.553,21	€119.553,21
	varie OS	totale nel periodo	€537.989,45	€597.766,05
		% nel periodo	14,36%	15,30%
	IMPORTI ANNUALI			€781.241,50
		CUI M.O. [€]	€556.730,58	€556.730,58
	DI	CUI M.O. [%]	71,26%	71,26%
	IMPORTI TOTALI I		€3.746.991,50 Lombardia	€3.906.207,50
	SERVIZI PER ATTIVITA' EXTRA			Lombardia
	IMPORTI ANNUALI			€639.197,59
	di cui il 70,00% per EXTRA CANONE IMPIANTISTICA			€447.438,31
	di cui il 30,00% per EXTRA CANONE EDILE			€191.759,28
	DI CUI M.O. [€]			€287.638,91
	DI CUI M.O. [%]			45,00%
	IMPORTI TOTALI NEL PERIODO			€3.195.987,95
LOTTI			Lombardia	Lombardia
VALORE DELL'APPALTO AL NETTO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE			€311.815,33 Lombardia	€311.815,33
VALURE DELL	IMPORTI TOTALI NEL PERIODO			Lombardia €7.414.010,78
			€7.124.527,15	-
			DIFFERENZA	€289.483,63

Come si può notare la differenza complessiva tra le due interpretazioni risulta consistente e pari alla somma di 289.483,63 € sul totale del periodo. Poiché la suddetta anomalia è stata riscontrata anche su altri lotti, si chiede di chiarire se quanto riportato nell'"Allegato PROSPETTO ECONOMICO GARA" trattasi di refuso, e in caso affermativo, di comunicare gli importi a base d'asta corretti.

5. Con riferimento ai costi della manodopera riportati nel Disciplinare di gara (pag.14, punto c), si chiede di confermare che gli importi "TOTALI" dichiarati si riferiscano effettivamente ad importi annuali, corrispondenti alla somma della manodopera annuale per attività a canone ed extra canone riportata nell' "Allegato PROSPETTO ECONOMICO GARA".

In considerazione di quanto su esposto e l'impossibilità di individuare l'esatta composizione del concorrente partecipante e di conseguenza le attività di sopralluogo, Vi chiediamo una proroga della data di scadenza per la presentazione dell'offerta di almeno 40 giorni (quaranta) giorni.

Certi di un benevolo accoglimento della presente richiesta, nell'attesa di Vs. determinazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Chiarimento: In riferimento alla prima domanda si conferma che, atteso il disposto di cui al par. 5 del Disciplinare di Gara, l'operatore economico può partecipare su più Lotti nel rispetto dei requisiti generali e speciali con le limitazioni espressamente riportate alla partecipazione nell'ambito del "medesimo Lotto". Pertanto, è facoltà dell'operatore economico scegliere per ciascun Lotto di interesse la forma singola o aggregata di partecipazione, purché entro i limiti fissati dal Codice e dal par. 5 del Disciplinare. In ordine alle modalità operative di caricamento dei dati si invita a contattare Consip al numero verde messo a disposizione sul portale acquistinretepa.

> In riferimento alla seconda domanda si rappresenta che i requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la partecipazione alla procedura di gara sono riportati in maniera esplicita al punto 7.3 del Disciplinare.

Ad ogni buon conto si rinvia ai chiarimenti n. 4, n. 9 e al chiarimento n. 17.

In riferimento alla terza domanda, vige il disposto di cui all'art. 212 c.7 del d.lgs. 152/2006 (come modificato ed integrato dal d.lgs. 205/2010), [...7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte....]. Pertanto, alle condizioni da voi rappresentate, si conferma il soddisfacimento di entrambe le categorie (4 e 5) per una classe pari a D.

In riferimento alla quarta domanda avente ad oggetto l'apparente incongruenza tra valori economici *annuali* e *quinquennali* (48+12 mesi) desumibili dall'allegato denominato Prospetto Economico di Gara, si rappresenta che i valori finali ultimi riportati nel predetto Prospetto sono direttamente calcolati alla luce dello scaglionamento temporale di ingresso nel contratto stipulando degli immobili in quota AdER (vedasi punto 2.3 del Progetto Tecnico di Gara). In particolare, quindi, si avrà che gli immobili AdER di cui alla tabella seguente saranno manutenuti per il tramite del contratto oggetto del presente approvvigionamento (stimato operativo a partire dal 1.2.2020), a decorrere rispettivamente da:

Ambito territoriale	Decorrenza contratto
Piemonte-Valle d'Aosta	Luglio 2021
Lombardia	Febbraio 2021
Marche Abruzzo	Luglio 2020
Molise	Febbraio 2021
Puglia	Febbraio 2021
Lazio	Ottobre 2021
Calabria	Ottobre 2021
Campania	Maggio 2020

Pertanto, il totale relativo ai 48+12 mesi non è pari a cinque quarti (5/4) del totale lordo (ovvero non è sempre vero che il controvalore economico di ciascuna singola annualità è esattamente uguale alle restanti) e, quindi i valori riportati nel Prospetto Economico di Gara sono da intendersi corretti.

In ordine all'ultima domanda proposta, si rappresenta che la tabella di cui al Disciplinare di Gara, pagina 14, punto c) riporta, distinguendola per Lotti, l'incidenza della manodopera nei 48 mesi e negli eventuali ulteriori 12 mesi. La stessa è esattamente pari alla somma algebrica di cui al Prospetto Economico di Gara – colonna "TOTALI" pari a \in 4'861'057,92 (attività programmate per 48+12 mesi) + \in 2'499'299,38 (attività non programmate per 48+12 mesi) = \in 7'360'357,30.

Quesito n. 27: Con la presente siamo a richiedervi il seguente chiarimento: In riferimento al punto 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" lettera b) due contratti, di cui: - un contratto, concluso o in corso di esecuzione, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti privati, di importo pari almeno al 5% del valore del Lotto, per prestazioni di manutenzione straordinaria di Cabine di Trasformazione MT/BT o Sistemi elettrici in continuità e privilegiata; - un contratto, concluso o in corso di esecuzione, in favore di

Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti privati, di importo pari almeno al 5% del valore del Lotto, per prestazioni di manutenzione straordinaria di Centrali frigo o Centrali a Pompa di Calore dalla potenza nominale > di 500 KWf; Si chiede se possano essere considerati validi contratti conclusi o in corso di esecuzione, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti privati, per prestazioni di manutenzione straordinaria generale incluse, tra le di manutenzione straordinaria prestazioni Trasformazione MT/BT o Sistemi elettrici in continuità e privilegiata; Si chiede se possano essere considerati validi contratti conclusi o in corso di esecuzione, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti privati, per prestazioni di manutenzione straordinaria generale incluse, tra le altre, prestazioni di manutenzione straordinaria di Centrali frigo o Centrali a Pompa di Calore dalla potenza nominale > di 500 KWf; In attesa di riscontro, distinti saluti

Chiarimento: In ordine alla richiesta avanzata si segnala che la risposta è affermativa, purché sia evincibile la quota delle specifiche prestazioni per le quali è richiesto il possesso del requisito.

Quesito n. 28: Buongiorno, al punto 5.5 del documento "Progetto Tecnico" viene riportata la seguente frase: "I profili del personale attualmente dedicato all'appalto sono contenuti in un allegato del Capitolato Tecnico". Non abbiamo riscontrato allegati al Capitolato Tecnico e comunque tra i documenti a disposizione non vi sono i profili del personale attualmente impiegato nell'appalto. E' possibile avere questa indicazione. Grazie.

Chiarimento: Si rimanda al chiarimento n.11 - domanda n.2 del presente avviso.

Quesito n. 29: Spett.le Amministrazione, in riferimento alla presente procedura si chiede di confermare che è possibile comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara (Requisiti di capacità economica e finanziaria) con i certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente. In attesa di un cortese e pronto riscontro si porgono distinti saluti.

Chiarimento: Si conferma.

Quesito n. 30: In riferimento ai requisiti di cui al punto 7,3 del disciplinare di gara, lettera a), ossia un contratto il cui importo medio annuo sia il 15% del valore del lotto a cui si partecipa, si richiede quale valore del lotto bisogna fare riferimento? Il valore del lotto per 48 mesi, come da tabella a pag. 15 per cui ad esempio il lotto 1 è pari a euro 3.746.433,02 e quindi il valore del contratto deve essere almeno euro 561.964,95? La stessa conferma si richiede per il valore del lotto richiesto nel requisito 7.3 lettera b). Cordialità

Chiarimento: Si rimanda al chiarimento n.18 del presente avviso

Quesito n. 31: Si chiede di sapere se per soddisfare il requisiti di capacità tecnicoeconomica di cui al punto 7.3 lett. b) sia possibile fornire più contratti il cui valore sia almeno il 5% del valore lotto di prestazioni di manutenzione straordinaria sia per le cabine di trasformazione che per le centrali frigo. Nell'attesa, cordiali saluti.

Chiarimento: I requisiti di cui al par. 7.3 lett.a) e b) possono essere dimostrati al più ricorrendo ad un contratto più ampio ma comunque assorbente in maniera diretta i requisiti altrimenti dimostrabili con singoli contratti specifici. Non è ammesso, invece, il cumulo di più contratti al fine di raggiungere la soglia del 5% fissata dal Disciplinare, atteso che la natura del requisito speciale richiesto dalla Stazione Appaltante attiene alle necessarie garanzie in ordine alle capacità tecnico-professionali in capo all'operatore economico e sono state direttamente parametrate in funzione della rilevanza specifica del servizio manutentivo ricercato.

Quesito n. 32: Con la presente siamo a chiedere se, nel caso di ricorso al subappalto per le attività di cui al punto 7.1 "Requisiti di idoneità professionale" lettere b) e c), sia richiesta l'indicazione della Terna. In attesa di riscontro, saluto cordialmente.

Chiarimento: Si rimanda al chiarimento n.1 del presente avviso.

Quesito n. 33: Spett.le Agenzia delle Entrate, è corretto interpretare che nel caso di partecipazione a più lotti un operatore economico possa partecipare agli stessi assumendo diverse forma di partecipazione? Ossia, ad esempio decida di partecipare al LOTTO X in forma singola, al LOTTO Y come mandanti di un RTI? Cordialità

Chiarimento: La risposta è affermativa, visto il disposto di cui al par. 5 del Disciplinare di Gara.

Quesito n. 34: 1) In riferimento al paragrafo 18.1 Criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica, si chiede se per quanto descritto ai punti A4., A5., e C2., i requisiti in capo al Responsabile Tecnico di Commessa, possono essere coperti da un unico professionista esterno vincolato all'operatore economico per tutta la durata contrattuale.2) In riferimento al paragrafo 18.1 Criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica, si chiede se per quanto descritto al punto C1., la certificazione EMAS è sufficiente sia posseduta da una mandante o da un consorziato indicato. In attesa di riscontro, saluto cordialmente.

Chiarimento: In riferimento alla prima domanda, si rimanda al chiarimento n. 25 – domanda n.4 del presente avviso.

In riferimento alla seconda domanda, si rappresenta che il possesso della Certificazione alla quale si attribuisce il punteggio tecnico indicato nella tabella di cui al punto 18.1 del Disciplinare di Gara deve essere posseduto dall'esecutore fisico dell'appalto, ovvero da tutti coloro indicati come esecutori del contratto.

Quesito n. 35: Spett.le Agenzia delle Entrate, in riferimento al requisito previsto al punto 7.3 let.d, possesso di UNI EN ISO 9001 qualora l'operatore economico possegga la suddetta certificazione per il suddetto settore con il seguente scopo: "Installazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti tecnologici (elettrico, idrico sanitario. climatizzazione. antincendio, riscaldamento). Progettazione di impianti tecnologici (meccanici ed elettrici). Conduzione e manutenzione di centrali termiche con l'assunzione del Ruolo di Terzo Responsabile (anche superiori o uguali a 350KW). Manutenzione ordinaria di opere edili. Servizi integrati di energia (EA 28, 35), è corretto interpretare che soddisfi il requisito richiesto? Cordiali Saluti

Chiarimento: In riferimento al requisito di cui al par. 7.3 lett. d) del Disciplinare di Gara, si rappresenta che, pena l'esclusione, occorre possedere una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 settore IAF 28 (costruzioni). Ogni altra valutazione di conformità posseduta in altri settori merceologici IAF non assume rilievo specifico per la gara in parola. Si precisa che il requisito di cui al par. 7.3 lett. d) del Disciplinare ovvero il possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 sett. IAF 28 è da intendersi equivalente al sett. EA 28, (IAF = International Accreditation Forum; EA = European cooperation for Accreditation entrambe riconosciute dall'Ente Italiano di Accreditamento ACCREDIA)

- Quesito n. 36: In merito al requisito di cui al punto 7.3.c del Disciplinare, si chiede se la certificazione SOA debba essere posseduta al momento della presentazione dell'offerta, oppure se debba essere posseduta al momento di pubblicazione del bando. Distinti saluti.
- **Chiarimento:** Il requisito di cui al par. 7.3 lett. c) del Disciplinare deve essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- **Quesito n. 37:** Con la presente si chiede se il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per i settori EA 28 ed EA 35, possa considerarsi analoga a quella indicata al punto 7.3.d del Disciplinare ovvero possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per il settore IAF 28. Inoltre si chiede se il possesso

della UNI EN ISO 9001:2015 per il settore IAF 28 venga richiesto anche per le eventuali società subappaltatrici. Distinti saluti.

Chiarimento: Il requisito di cui al par. 7.3 lett.d) del Disciplinare ovvero il possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 sett. IAF 28 è da intendersi equivalente al sett. EA 28, (IAF = International Accreditation Forum; EA = European co-operation for Accreditation entrambe riconosciute dall'Ente Italiano di Accreditamento ACCREDIA). Il predetto requisito, in caso di subappalto, dovrà essere posseduto anche dal subappaltatore.

Quesito n. 38: Buongiorno, si pone il seguenti quesito: punto 1.52 DGUE. Si chiede conferma che sia a scelta del concorrente produrre, sia per se stessi sia per i subappaltatori, l'allegato al DM Infrastrutture e Trasporti 18/07/2016 in pdf oppure accedere al sito della Commissione Europea e importare, compilare, firmare il file DGUE in HTML. Grazie

Chiarimento:

Si segnala che tra gli allegati al Disciplinare di Gara è stato fornito lo Schema di DGUE (in formato .pdf ed in formato .HTML) pre-impostato per la presente procedura di rilevanza comunitaria e che, pertanto, deve essere cartella l'allegato file (scaricabile dalla "documentazione amministrativa") per se stessi e per gli eventuali subappaltatori.

Quesito n. 39: Buongiorno, qualora si dovessero subappaltare al 100% le attività per cui è richiesta iscrizione Fgas e albo gestori ambientali, è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori con produzione dei documenti degli stessi? In caso di subappalto al 100% di categoria OS4 e OG2 è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori con produzione dei documenti degli stessi? Saluti

Chiarimento: In relazione ad entrambe le domande, si rimanda al par. 9 del Disciplinare di Gara che, in conformità all'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, definisce puntualmente gli obblighi in materia di indicazione della terna dei subappaltatori e del possesso dei requisiti previsti in capo a questi ultimi.

Quesito n. 40: Buongiorno, facciamo seguito alle nostre richieste di chiarimento del 25 gennaio u.s. alle quali a tutt'oggi non abbiamo avuto riscontro; pertanto non è stato ancora possibile decidere la partecipazione ai vari lotti come singolo operatore o in costituenda ATI. Di conseguenza non abbiamo prenotato nè effettuato le attività di sopralluogo obbligatorio in quanto il disciplinare a pag. 34 richiede, in caso di ATI, la delega di tutti gli operatori componenti oppure il sopralluogo singolo che costituirebbe un notevole aggravio vista l'estensione territoriale dei vari impianti e strutture. Vi chiediamo pertanto che il predetto sopralluogo possa essere effettuato esclusivamente dalla società mandataria di una costituenda ATI. Certi di un benevolo accoglimento della presente richiesta, si inviano distinti saluti.

Chiarimento: Con riferimento alla richiesta di derogare alle disposizioni di cui al Disciplinare di gara, questa deve intendersi respinta in ossequio al principio di *par condicio* degli operatori economici che, medio tempore, hanno avviato le attività di presa visione secondo le indicazioni della *lex specialis*.

Quesito n. 41: Buonasera, in mancanza di certificazione SOA per le categorie OS4 e OG2, è possibile ricorrere al subappalto o a RTI? Distinti saluti

Chiarimento: Si rimanda al chiarimento n.9 - quarta domanda, del presente avviso.

Quesito n. 42: Si chiede di confermare se per il requisito di capacità tecnico-economica di cui al punto 7.3 lett. b) il valore da possedere di almeno il 5% del valore del lotto deve essere di un singolo contratto, avente oggetto più ampio, che include anche la manutenzione straordinaria sia per le cabine di trasformazione che per le centrali frigo. Nell'attesa, cordiali saluti

Chiarimento: Si rimanda al chiarimento n.9 - seconda domanda, del presente avviso.

Ouesito n. 43: Buongiorno, si richiedono i seguenti chiarimenti in merito alla procedura di gara:1) Nel disciplinare di gara, all'art. 1 (Premesse), pag. 5, è riportato che ciascun a Operatore Economico "potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di 2 Lotti fermo restando il possesso cumulativo dei requisiti di capacità economico finanziaria per tutti i lotti aggiudicati" mentre, nel caso dovesse risultare unico offerente in ulteriori Lotti, potrà aggiudicarsi gli ulteriori Lotti "fatto salvo il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale come sopra specificato"; si richiede se, nella seconda ipotesi (aggiudicazione del 3° Lotto) il termine "requisito di capacità tecnico-professionale come sopra specificato" è da considerarsi refuso di stampa e, quindi, da intendersi "requisito di capacità economico finanziaria" ovvero se, in entrambi i casi, dovrà essere dimostrato il possesso cumulativo di entrambe le tipologie di requisiti (Capacità Economica e Finanziaria di cui all'art. 7.2 e Capacità Tecnica e Professionale di cui all'art. 7.3). 2) Si richiede se il valore % dei contratti di cui ai punti 7.3, lett. a) e b), (Requisiti di capacità Tecnica e Professionale) deve essere rapportato al valore del Lotto per il quale si presenta offerta "al netto di IVA ed oneri della sicurezza", così come previsto per il requisito di cui al punto 7.2) (Requisiti di capacità Economica e Finanziaria), pag. 22, 1° capoverso del Disciplinare di gara.3) Si richiede conferma, in base alle recenti disposizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, se è ammessa la partecipazione di un concorrente, in forma di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), che nomini quale esecutore un altro consorzio di cui

all'art. 45, comma 2, lett. b), il quale, a sua volta, deve indicare, in sede di offerta, il consorziato esecutore del contratto. Cordiali Saluti

Chiarimento: In riferimento alla domanda n.1 si segnala che termine "requisito di capacità tecnico-professionale come sopra specificato" non è da intendersi come refuso. A tal proposito si segnala, infatti, che al par. 7.2 del Disciplinare di gara viene espressamente indicato che "...Il concorrente che intenda partecipare a più Lotti dovrà possedere i requisiti di fatturato specifico con riferimento al Lotto con importo maggiore tra quelli cui intende partecipare, fermo restando che in caso di aggiudicazione di più Lotti detto requisito dovrà essere posseduto, alla data di presentazione delle offerte, in maniera cumulativa per tutti i Lotti in aggiudicazione....". Per quanto attiene, invece, il possesso dei requisiti tecnico-professionali in caso di aggiudicazione di più Lotti, vale quanto correttamente rappresentato nelle Premesse del Disciplinare, oltre che quanto dettagliato al par. 7.3 dello stesso.

> Con riferimento alla domanda n.2, si conferma che il valore da assumersi a a base di calcolo è riferito al netto di IVA e oneri della sicurezza.

> In riferimento alla domanda n.3, al par. 5 del Disciplinare di gara è previso che "...Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione...".

Quesito n. 44: Lo scrivente, essendo un consorzio di società cooperative di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione alla procedura indicata in oggetto, con la presente, pone il seguente quesito: A maggior chiarimento del quesito precedentemente inoltrato si precisa che a norma dell'art. 47 c. 1 del Codice degli appalti "requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi nonchè d'opera, all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate" chiede di confermare che l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, iscrizione al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati F-Gas di cui al DPR 42/2012 e il possesso delle abilitazioni impiantistiche di cui al D.M. n. 37/2008 debbano essere possedute unicamente dalla cooperativa indicata per l'esecuzione dei lavori. Restando in attesa di un Vs. chiarimento in merito, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti

Chiarimento: Si rimanda all'avviso di rettifica di cui al prot. 62231 del 15.3.2019 – punto n. 2. Resta la facoltà del ricorso al subappalto cd. "necessario" qualora in difetto dei requisiti richiesti (si rimanda, sul punto, al chiarimento n.1 del presente avviso).

- Quesito n. 45: 1) Con riferimento al requisito 7.2 d) "Possesso della certificazione ISO 9001", si chiede se anche per i lotti per i quali non è prevista la qualificazione obbligatoria nella categoria OS 4 (che sarà eventualmente eseguita in subappalto da ditta in possesso di tale requisito), sia necessario che la certificazione del concorrente preveda anche la sottocategoria "ascensori e componenti di sicurezza per ascensori";
 - 2) Con riferimento al requisito 7.1 b) "Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali", premesso che per il raggiungimento dei requisiti complessivamente previsti dal disciplinare di gara la sottoscritta impresa intende partecipare alla procedura in A.T.I., si chiede se, ai fini della partecipazione sia sufficiente possedere le categorie 3, 8F e 2Bis che, pur non autorizzando la ns. società al trasporto di rifiuti per conto terzi, ci autorizza al trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi da noi prodotti;
 - 3) Con riferimento al requisito 7.1 b) "Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali" si chiede se sia possibile presentarsi in ATI con impresa in possesso di tutte le categorie e classi richieste, iscritta alla CCIAA per i lavori oggetto del presente appalto ed in possesso di attestazione ISO 9001 nel settore IAF 28, che riesca pertanto a coprire totalmente il suddetto requisito, ferma restando la nostra iscrizione alla classe minima prevista per ogni categoria;
 - 4) Con riferimento al requisito C.2 per l'attribuzione del punteggio tecnico, si chiede se il capo tecnico proposto come Responsabile della Commessa debba necessariamente essere un dipendente della ditta concorrente o se in alternativa possa essere un consulente esterno appositamente incaricato per tale attività. Si chiede inoltre, nel caso in cui debba essere proposto un soggetto alle dirette dipendenze della società, se l'assunzione di tale figura debba essere antecedente alla data di partecipazione alla gara o possa essere effettuata a seguito di aggiudicazione e prima della stipula contrattuale.
 - 5) Con riferimento al possesso dei requisiti dichiarati nell'offerta tecnica, si chiede se la comprova degli stessi debba avvenire raggruppando la relazione tecnica e tutta la documentazione a comprova del possesso dei requisiti dichiarati in un'unica cartella zippata da inserire nella sezione "offerta tecnica".

Distinti saluti.

Chiarimento: In relazione alla domanda n.1, al par. 7.3 lett.d) viene richiesto il requisito di capacità tecnico-professionale relativo al possesso di una valutazione di

conformità del proprio sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 settore IAF 28 (costruzioni).

Al riguardo, si rimanda al punto 1. dell'avviso di rettifica di cui al prot. 62231 del 15.3.2019. Il requisito in parola, pertanto, deve ritenersi soddisfatto qualora il concorrente sia in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 settore IAF 28. Si segnala che resta necessario il possesso (in capo al concorrente o al subappaltatore eventualmente indicato) del requisito di idoneità professionale di cui al par. 7.1 lett.d) del Disciplinare di gara, con particolare riferimento alle abilitazioni ex DM 37/2008 e s.m.i. lettera f) [...f) impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili...].

In riferimento alla seconda domanda, si segnala che il requisito di cui al par. 7.1 lett. b) del Disciplinare di Gara è da possedersi nelle forme e modi espressamente indicati, alla luce delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 205/2010. Pertanto, nel caso esposto, non è possibile ritenere equivalenti le categorie e classi possedute a quelle previste dal Disciplinare, atteso che per la procedura in parola occorre che ilo concorrente sia abilitato, tra le altre cose, al trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da **terzi** (no rifiuto propri).

In riferimento alla terza domanda, attese le condizioni esposte, la risposta è affermativa.

In riferimento alla quarta domanda, si segnala che per l'attribuzione del punteggio tecnico di cui al punto C.2 - Possesso Certificazione EGE – Esperto Gestione Energetica in capo al Responsabile Tecnico della Commessa, si rende necessario, entro la data di avvio del servizio, la sussistenza di un rapporto di dipendenza ovvero di collaborazione continuativa, attesa la manifesta volontà della Stazione Appaltante di voler premiare l'eventuale presenza continuativa della predetta figura.

In riferimento alla domanda n.5, si rappresenta che i documenti di comprova di cui ai vari punteggi tecnici, dovranno essere allegati alla Relazione Tecnico-illustrativa. Ovviamente, le pagine della relazione contenenti gli allegati sono <u>escluse</u> dal conteggio delle 20 massime (fronte retro – f.to A4 – carattere 12) previste.

Quesito n. 46: Con riferimento all'appalto in oggetto, formuliamo i seguenti chiarimenti:

 Chiediamo conferma che per i requisiti di Capacità tecnica e professionale, il triennio di riferimento corretto sia da intendersi quello indicato al punto III.1.3.) del Bando di gara, ovvero "... il triennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte" e non invece quello riportato al punto 7.3 del disciplinare di gara;

- 2. Infine sempre con riferimento alla "CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA", premesso quanto segue:
 - I. Nel bando di gara (art. III.1.3) al punto b, così come all'art. 7.3 punto b del Disciplinare di gara, viene richiesto il possesso di "due contratti di cui:
 - a. un contratto, concluso o in corso di esecuzione, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti privati, di importo pari almeno al 5% del valore del Lotto, per prestazioni di manutenzione straordinaria di Cabine di Trasformazione MT/BT o Sistemi elettrici in continuità e privilegiata;
 - b. un contratto, concluso o in corso di esecuzione, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti privati, di importo pari almeno al 5% del valore del Lotto, per prestazioni di manutenzione straordinaria di Centrali frigo o Centrali a Pompa di Calore dalla potenza nominale > di 500 KWf;

Il concorrente che intenda partecipare a più Lotti dovrà possedere il requisito in parola di cui alla precedente lettera b) con riferimento al lotto di maggior importo. ";

II. Nel Progetto Tecnico allegato agli atti di gara, al punto 2.4.b. (pag. 16) "SOGGETTI AMMESSI E CRITERI DI SELEZIONE" viene richiesto invece il possesso di "un contratto, concluso o in corso di esecuzione, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti privati, di manutenzione straordinaria su almeno due dei seguenti impianti industriali: Cabine di Trasformazione MT - BT, Sistemi elettrici in continuità e privilegiata, Centrali frigo o Centrali a Pompa di Calore dalla potenza nominale > di 500 KWf, il cui importo contrattuale complessivamente sia stato pari o superiore al 5% del valore del Lotto per il quale presenta l'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare a più Lotti dovrà possedere il requisito in parola con il riferimento al Lotto di maggior importo."

Tutto ciò premesso, anche in considerazione di un principio di favor partecipationis, si chiede conferma che il requisito richiesto per la partecipazione in merito alla capacità professionale e tecnica, sia quello previsto al punto 2.4.b. del Progetto Tecnico. Distinti saluti.

Chiarimento: In riferimento alla prima domanda si rinvia all'avviso di rettifica prot. n. 62231 del 15-03-2019), pertanto i requisiti di capacità tecnica professionale dovranno essere posseduti tenendo conto l'arco temporale "...nell'ultimo triennio dalla pubblicazione del Bando di gara...".

In riferimento alla seconda domanda, si rimanda a quanto specificato nell'avviso di rettifica prot. n. 62231 del 15-03-2019, punto n. 5.

Quesito n. 47: buongiorno, si chiede un riscontro ai seguenti quesiti:1) Con riferimento al requisito di cui al par. 7.3 lett. b (manutenzione straordinaria di cabine di trasformazione), si chiede di sapere se un lavoro iniziato nell'anno 2015 e terminato in data 29/01/2016 (dunque nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando) può essere considerato valido al fine di dimostrare la capacità tecnica dell'impresa concorrente.2) Con riferimento agli elementi B.2 - C1.1 - C1.2 - C4 di valutazione dell'offerta tecnica, si chiede se in caso di RTI per l'attribuzione del punteggio è sufficiente che le certificazioni siano possedute dalla sola mandataria oppure è richiesto che siano possedute anche dalla mandante. Grazie e cordiali saluti

Chiarimento: In riferimento alla prima domanda, attese le condizioni esposte, il lavoro può essere considerato valido al fine della dimostrazione del requisito di cui al par. 7.3 lett.b). Si rimanda all'avviso di rettifica prot. 62231 del 15.3.2019 – sezione a).

> In riferimento alla seconda domanda, si rappresenta che tutti i componenti del RTI dovranno possedere solidalmente (ciascuno, ovviamente, per la propria parte di esecuzione contrattuale) i requisiti ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio tecnico.

Quesito n. 48: La presente per porre i seguenti quesiti:- i requisiti di cui ai punti 7.2 – capacità economica e finanziaria e 7.3 – capacità tecnica e professionale del disciplinare di gara possono essere oggetto di completo avvalimento?in caso di partecipazione di un consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. C) del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il requisito di cui al punto 7.1.b) del disciplinare di gara deve essere posseduto dal consorzio medesimo e dalle consorziate indicate come esecutrici o è sufficiente il possesso solo da parte di quest'ultime?- nel caso in cui il consorzio stabile intenda indicare 3 consorziate esecutrici dei lavori, è sufficiente che solo una delle tre possegga i requisiti di cui al punto 7.1.b) del disciplinare di gara? cordiali saluti.

Chiarimento:

In riferimento alla prima domanda si conferma che, atteso il disposto di cui all'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per i requisiti di cui all'art. 83 c.1, lett. b) e c) del Codice ovvero corrispondenti ai requisiti di cui ai paragrafi 7.2 e 7.3 del Disciplinare di Gara, fermo restanti le prescrizioni di cui ai commi 10 e 11 del predetto art. 89.

In riferimento alla seconda domanda, ai sensi di quanto previsto dal punto 7.5 del Disciplinare di Gara come integrato con Avviso di rettifica prot. 62231 del 15.3.2019 – punto 2, varrà che:

- I requisiti di cui ai punti 6 e 7.1 a) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- Il requisito di cui al punto 7.1 b) (iscrizione all'ANGA) deve essere posseduto dal consorzio e/o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Resta fermo che gli operatori che materialmente eseguiranno l'attività dovranno possedere il requisito in parola. Per il requisito all'iscrizione di cui al punto 7.1 lett. b) è ammesso, tra i vari consorziati esecutori, il cumulo delle rispettive classi di iscrizione all'Albo ai fini del raggiungimento delle classi prescritte, ferma restando l'iscrizione in ogni categoria richiesta da parte di ciascun consorziato esecutore;

Resta la facoltà del ricorso al subappalto cd. "necessario" qualora in difetto dei requisiti richiesti (si rimanda al chiarimento n.1 del presente avviso).

- **Quesito n. 49:** Si allega quanto in oggetto. Si chiede se i chiarimenti verranno pubblicati esclusivamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate o anche in questo portale.
 - 1. Si chiede se, in caso di costituenda ATI, i requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio tecnico possano essere posseduti cumulativamente da tutte le società costituenti l'ATI.
 - 2. Si chiede se per i lotti di gara per i quali siano indicate le categorie OS4 e OG2 come "NO SOA", i relativi lavori possano essere svolti in proprio dall'impresa partecipante (pur non avendo l'attestazione SOA per le suddette categorie) o se deve essere necessariamente dichiarato il subappalto e prodotta la documentazione a corredo della terna individuata.
 - 3. Relativamente al possesso dell'iscrizione all'Albo gestori Ambientali, a seguito del Vs. chiarimento che individua tale requisito come possibile oggetto di subappalto "necessario", si chiede se in caso di ATI sia sufficiente da parte delle altre imprese costituenti l'ATI e non in possesso di tale requisito, dichiarare che il requisito è posseduto dall'impresa CAPOGRUPPO. In alternativa si chiede se le altre imprese costituenti l'ATI possano dichiarare di voler subappaltare il requisito alla capogruppo o se devono individuare altre due imprese per indicare una terna di subappaltatori e fornire tutta la documentazione prevista in caso di subappalto.

Chiarimento:

Si precisa che, come di consueto, i chiarimenti vengono pubblicati sia sul portale Consip acquistinrete.pa e sia nella sezione Amministrazione Trasparente del portale dell'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento alla domanda n.1 si rinvia all'avviso di rettifica documentazione di gara e riapertura termini prot. n. 62231 del 15-03-2019, punto n. 4.

Con riferimento alla domanda n.2 si rinvia all'avviso di rettifica documentazione di gara e riapertura termini prot. n. 62231 del 15-03-2019, punto n. 6.

Con riferimento alla domanda n.3, si rappresenta che, nel caso esposto, non è ammissibile il subappalto "necessario" alla mandataria, atteso che questo comporterebbe l'elusione della prescrizione di cui al par. 7.4 pagina 26 del Disciplinare, ove questo prescrive che "...per il requisito all'iscrizione di cui al punto 7.1 lett. b), è ammesso il cumulo delle rispettive classi di iscrizione all'Albo ai fini del raggiungimento delle classi prescritte, ferma restando l'iscrizione in ogni categoria richiesta da parte di ciascuna impresa..."; a maggior ragione non è possibile che i mandanti dell'ATI non in possesso del requisito in parola dichiarino che lo stesso è posseduto dalla sola Capogruppo. Inoltre, gli eventuali mandanti che difettino del requisito in parola hanno comunque la facoltà di ricorrere al subappalto cd. "necessario" qualora in difetto dei requisiti richiesti (si rimanda al chiarimento n.1 del presente avviso).

Quesito n. 50: Segue da richiesta precedente:4) In merito alle lavorazioni riconducibili alla Cat. SOA OG2, chiediamo, in caso di partecipazione in forma consortile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), se l'impresa indicata quale consorziata esecutrice debba essere in possesso, a sua volta, della Cat. SOA OG2.5) Si chiede conferma circa la possibilità di concorrere all'appalto in forma di costituendo RTI verticale all'interno del quale la Capogruppo mandataria non è in possesso del requisito di cui all'art. 7.1.b) (Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali), assolto invece, per il raggiungimento delle classi richieste, da un'impresa mandante o da un gruppo di mandanti associate in forma orizzontale (cfr. RTI mista);6) In merito all'art. 7.5 (Indicazioni per i Consorzi...) si chiede conferma che la richiesta del requisito di cui al punto 7.1.b) in capo al consorzio sia frutto di un refuso di stampa, visto che la gestione dei rifiuti di cantiere non sarà onere del consorzio stesso (che non interverrà materialmente nell'esecuzione delle opere) ma delle consorziate indicate come esecutrici.7) In merito all'art. 8 (Avvalimento) si evince, dal secondo capoverso, che "Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali di cui al punto 7.1 lett. a), b), c) e d)"; si chiede chiarimento in merito in quanto i requisiti generali sono quelli riportati al punto 6. 8) In merito al Sopralluogo obbligatorio, in caso di RTI non ancora costituiti è previsto che "l'operatore raggruppando può effettuare il sopralluogo singolarmente"; si chiede conferma che il sopralluogo effettuato a nome dello stesso operatore raggruppando si intenda assolto dall'intero raggruppamento.

Chiarimento: In riferimento alla domanda n.4, in linea con i recenti orientamenti giurisprudenziali (Sentenza n. 483/2048 del TAR per il Piemonte) nonché osservato il disposto del par. 7.5 del Disciplinare di gara, nel caso di consorzi ex art. 45 c.2 lett. b) e c) dotati di SOA OG2, detto requisito può non essere posseduto, a sua volta, anche dalla consorziata indicata quale esecutrice.

In riferimento alla domanda n.5, si rimanda al par. 7.4 del Disciplinare di Gara per la parte ove viene indicato che, in caso di ATI costituita o costituenda, "...per il requisito all'iscrizione di cui al punto 7.1 lett. b), è ammesso il cumulo delle rispettive classi di iscrizione all'Albo ai fini del raggiungimento delle classi prescritte, ferma restando l'iscrizione in ogni categoria richiesta da parte di ciascuna impresa...".

In riferimento alla domanda n.6, si rimanda al par. 7.5 del Disciplinare di Gara, così come modificato dall'*Avviso di rettifica* prot. 62231 del 15.3.2019 - punto 2, ovvero:

"Il requisito di cui al punto 7.1 b) (iscrizione all'ANGA) deve essere posseduto dal consorzio e/o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Resta fermo che gli operatori che materialmente eseguiranno l'attività dovranno possedere il requisito in parola.

Per il requisito all'iscrizione di cui al punto 7.1 lett. b) è ammesso, tra i vari consorziati esecutori, il cumulo delle rispettive classi di iscrizione all'Albo ai fini del raggiungimento delle classi prescritte, ferma restando l'iscrizione in ogni categoria richiesta da parte di ciascun consorziato esecutore":

In riferimento alla domanda n.7, si rappresenta che i requisiti di cui al par. 7.1 (Requisiti di idoneità professionale) sono da intendersi "generali" ovvero attinenti alla sfera *soggettiva* della persona giuridica partecipante alla gara. (corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 83 c.1 lett.a del Codice per i quali <u>non</u> sussiste la possibilità di avvalimento giusto quanto disposto dall'art. 89 c.1 del d.lgs. 50/2016, il quale riserva detta possibilità ai soli requisiti di cui all'art. 83 c.1 lett.b) e c) di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale).

In riferimento alla domanda n.8, si rappresenta che l'operatore economico che intenda partecipare in A.T.I. costituenda potrà effettuare il sopralluogo singolarmente purché munito della delega di tutti gli altri operatori raggruppandi. In alternativa, tutti i singoli operatori raggruppandi possono eseguire il sopralluogo singolarmente. Per ulteriori specifiche si rimanda a quanto riportato nell'avviso di interesse generale n. 6 di cui al prot. 62230 del 15.3.2019.

Quesito n. 51: segue da richiesta precedente:9) In merito all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ed all'iscrizione al Registro Nazionale F-Gas per le categorie 303 e 304, prendendo atto della Vs. risposta al Quesito n. 1, del presente Avviso, chiediamo se in caso di subappalto "necessario", sia

comunque obbligatorio indicare una terna di subappaltatori o se sia sufficiente, già in fase di gara, indicare il nominativo di un unico soggetto al quale sarà affidato l'incarico delle relative attività. 10) Si chiede se le opere di cui alle Cat. SOA OS4 ed OG2, riportate al punto 7.3.c) possono essere interamente subappaltate, sommando, ai fini della qualificazione, i rispettivi importi a quelli delle categorie di maggior valore e riconducendo tale ipotesi alla fattispecie del subappalto "necessario" qualora il concorrente non sia in possesso delle relative qualificazioni. 11) In merito al requisito di cui al punto 7.3.d) (Sistema di Gestione della Qualità), si chiede se la sottocategoria "Impianti di protezione antincendio" è riferita alla gestione di attrezzature per lo spegnimento (es. estintori), oppure agli impianti di rilevazione e spegnimento incendi; nella seconda ipotesi tale attività può essere riconducibile al complesso degli impianti tecnologici (es. fludi ed elettronici)?12) Sempre in merito al requisito di cui al punto 7.3.d) (Sistema di Gestione della Qualità), si chiede se la dicitura "Servizi di Global Service" presente sulla Certificazione può essere intesa in assimilazione alle sottocategorie "Impianti di protezione antincendio" ed "Ascensori e componenti di sicurezza per ascensori". Cordiali Saluti

Chiarimento:

In riferimento alla domanda n.9, in relazione all'obbligatorietà dell'indicazione della terna dei subappaltatori, il c.6 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 come rettificato dal d.lgs. 56/2017, così come previsto dal par. 9 del Disciplinare di gara, impone l'indicazione della terna per ogni tipologia di prestazione che si intende subappaltare.

In riferimento alla domanda n.10, si rimanda al chiarimento n.4 del presente avviso, ove sono stati esplicitati tutti i riferimenti alle SOA prevalenti e scorporabili per ciascun Lotto di gara. Non è possibile operare alcuna somma tra categorie eterogenee. È comunque possibile ricorrere al subappalto "necessario", fermo restando che il valore delle prestazioni subappaltate a tale titolo concorrerà al limite del 30% di cui all'art. 105 c. 2 del Codice.

In riferimento alle domande n.11 e 12, si rimanda alle specificazioni di cui al chiarimento n.9 – domanda n.5, del presente avviso e a quanto riportato al punto 1. dell'avviso di rettifica prot. 62231 del 15.3.2019.

Quesito n. 52: La scrivente è interessata a partecipare, in raggruppamento temporaneo con altri operatori, alla procedura di gara in oggetto indetta da codesta Agenzia con Bando del 14 dicembre 2018. Premesso che in base al Bando di gara, Sez. III, par.III.1.1) ("Requisiti di idoneità professionale"), nonché al par. 5 del Disciplinare di gara, è ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016, con le modalità di cui ai successivi artt. 47 e 48;

Ai sensi del par. 7.1.b) del Disciplinare, ai concorrenti è richiesto il possesso del requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per le categorie di rifiuto di diretta applicabilità delle lavorazioni previste dal Capitolato Tecnico, vale a dire le categorie 4, 5 e 10A;

Ai sensi del par. 7.4 del Disciplinare, per il requisito suddetto è ammesso il cumulo delle rispettive classi di iscrizione all'Albo ai fini del raggiungimento delle classi prescritte, ferma restando "l'iscrizione in ogni categoria richiesta da parte di ciascuna impresa": In sostanza, viene richiesto a tutti i soggetti raggruppati di essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in tutte le categorie indicate dal disciplinare, pur potendo le classi di iscrizione essere cumulate ai fini del soddisfacimento complessivo del requisito;

La citata disposizione del par. 7.4 del Disciplinare, se interpretata alla lettera, comporta che alla gara, il cui oggetto (e le cui prestazioni principali) è costituito - ai sensi del par. 3.3 del Disciplinare medesimo - da attività di Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici (categoria prevalente) e Lavori edili (categoria secondaria), non potrebbero partecipare imprese prive dell'iscrizione all'Albo Nazionale del Gestori Ambientali per le categorie 4,5 e 10A neppure mediante associazione con operatori che ne sono in possesso, circostanza che appare limitativa della partecipazione in modo non giustificato;

L'art. 48 del d.lgs. 50/2016 prevede espressamente che alle procedure per l'affidamento di servizi sono ammessi a partecipare i raggruppamenti di tipo verticale, vale a dire i raggruppamenti "in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie". Nel caso di specie tuttavia la partecipazione alla gara di operatori, come la scrivente, che risultano in possesso dei requisiti per lo svolgimento tanto dei servizi di cui alla categoria principale quanto di quelli di cui alla categoria secondaria, ma che sono privi di un requisito necessario allo svolgimento di attività meramente accessorie (raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica di materiali di smaltimento contenenti amianto), verrebbe negata tout court, non rilevando neppure la contestuale presenza in un eventuale raggruppamento temporaneo di soggetti titolari del requisito medesimo;

In sostanza, la gara di cui all'oggetto risulterebbe riservata ai soli operatori in possesso di un requisito che la legge non ritiene fondamentale ai fini dello svolgimento delle attività di cui alle categorie principale e secondaria previste dal Bando. Ferma restando la discrezionalità della stazione appaltante nel determinare i contenuti degli atti di gara, sembra alla scrivente che una simile scelta non risponda a criteri di ragionevolezza né

tanto meno al principio di massima apertura al mercato degli operatori economici;

Si aggiunga che un limite siffatto alla partecipazione alla gara appare contrastare con la scelta, operata da codesta Stazione Appaltante, di suddividere l'appalto in più lotti, scelta che l'art. 51 del d.lgs. 50/2016 ammette "al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese". Il requisito dell'iscrizione in ben tre diverse classi dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è notoriamente patrimonio di pochissimi operatori economici, con la conseguenza che richiederne il possesso a tutti i partecipanti, e tra questi anche a coloro che intendono concorrere in forma associata, comporta di fatto l'esclusione dal novero dei candidati di un numero assai rilevante di imprese, comprese - paradossalmente - le tante che invece possiedono a pieno titolo i requisiti per effettuare le prestazioni specificamente richieste dal bando;

tutto ciò premesso, con la presente chiede di sapere;

- a) se il combinato disposto del Bando e del Disciplinare di gara possa essere interpretato e/o precisato nel senso di non precludere la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti che soddisfino, anche cumulativamente, il requisito di cui al par. 7.4 del Disciplinare pur se alcuno dei soggetti raggruppati risulta privo del requisito stesso;
- b) se, in caso di accoglimento del quesito precedente, le attività per le quali viene richiesto il possesso del requisito di cui al par. 7.4 del Disciplinare, non essendo comprese tra le categorie principali del servizio, possano essere svolte, nell'ambito del raggruppamento, dai soli operatori in possesso del requisito medesimo.

Nel caso in cui codesta Stazione Appaltante si determini a precisare il Bando e il Disciplinare come da quesiti sopra esposti, la scrivente chiede altresì che il termine per la presentazione delle offerte, previsto per il giorno 5 marzo 2019, venga prorogato onde consentire la predisposizione di un'offerta congrua e consapevole anche agli operatori che, come la scrivente, non hanno potuto dare corso alla richiesta di partecipazione in attesa dei richiesti chiarimenti.

Chiarimento: In riferimento al quesito posto si rappresenta nell'ordine che:

a. Si invita a consultare il chiarimento n.1 del presente Avviso, ove è stato già esplicitato che, nel caso di mancato possesso del Requisito di Idoneità Professionale di cui al par. 7.1 lett.b) del Disciplinare di Gara, come da consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Torino – Sez.II – n.94 del 17.1.2018, oltre C.d.S. n. 3679/2017), è ammesso il ricorso al subappalto cd. "necessario", ovvero il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l'affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell'Albo per la categoria richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara. Permangono, in caso di subappalto cd. "necessario", tutti restanti obblighi e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara.

b. L'appalto in parola, in ragione della Determinazione n. 7 del 28 aprile 2015 dell'ANAC, si configura come misto a prevalenza servizi, ovvero caratterizzato dalla componente lavori e dalla componente servizi, con prevalenza di quest'ultima. Dall'analisi degli atti di gara e, in particolare, dalla visione del Progetto di Gara e dell'allegato Prospetto Economico di Gara, si noterà come la componente servizi (prevalente) è sostanzialmente coincidente con le attività manutentive di tipo programmato mentre la componente lavori (non prevalente) coincide con le attività non programmate. In aderenza con le disposizioni di cui alla citata Determinazione dell'Autorità dell'aprile 2015 nonché tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha proceduto ad identificare i requisiti di partecipazione in maniera coerente e proporzionata alla complessità ed alla natura del servizio ricercato: a tal fine ha indicato in Disciplinare i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale ritenuti necessari e sufficienti a garantire e tutelare l'interesse pubblico sotteso all'espletamento futuro delle prestazioni contrattuali. In relazione al possesso delle iscrizioni di cui alle categorie 4, 5 e 10A dell'ANGA, si rappresenta che queste non possono ritenersi "...meramente accessorie..." atteso che la gestione del rifiuto pericoloso, non pericoloso o da amianto è presente ed interessa direttamente anche la categoria di prestazioni prevalente, ovvero quella relativa alla manutenzione *programmata* oltre che, ovviamene, tutta la parte relativa alla componente non programmata. Il possesso dell'iscrizione all'ANGA per le categorie e classi indicate in Disciplinare è diretta applicazione di una disposizione normativa inderogabile (e non "...che la legge ritiene non fondamentale ai fini dello svolgimento delle attività..."). Notasi, inoltre, che la Stazione Appaltante ha indentificato "classi" relativamente modeste per le 3 categorie esposte, in maniera assolutamente proporzionata con i fabbisogni reali programmata) e potenziali (manutenzione non programmata) derivanti dalla futura gestione contrattuale.

Quesito n. 53: Buongiorno, in riferimento all'iscrizione al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati F-GAS di cui al DPR 42/2012 – art. 13 per le attività 303 (refrigerazione) e 304 (gas estinguenti antincendio, siamo a richiedere se può rientrare nella categoria OG11, oppure se può essere subappaltata? Rimaniamo in attesa di ricevere un riscontro, cordiali saluti.

Chiarimento: Si rappresenta che il requisito di partecipazione esposto al par. 7.1 lett. c) del Disciplinare di Gara è da intendersi quale requisito *soggettivo* di partecipazione nonché normativamente obbligatorio ai fini delle attività costituenti l'oggetto dello approvvigionamento ricercato (DPR 42/2012 e s.m.i.). Lo stesso, pertanto, non è *sostituibile* o in qualunque altro modo *assorbito* dal possesso della certificazione SOA OG11.

In riferimento alla sub-appaltabilità del predetto requisito di iscrizione al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati F-GAS, si rimanda ai chiarimenti n.1 e n. 51 del presente avviso.

- Quesito n. 54: Buongiorno, la scrivente impresa sta attualmente erogando il servizio presso alcuni stabili appartenenti a Lotti cui intende presentare offerta. Si chiede se possiamo considerarci esentati dall'esecuzione dei sopralluoghi presso tali sedi. Distinti saluti,
- Chiarimento: In ordine alla richiesta avanzata si segnala che, ai sensi del par. 11 del Disciplinare, il sopralluogo è obbligatorio per tutti gli immobili di cui all'allegato "Elenco immobili a sopralluogo obbligatorio", anche per gli operatori economici che abbiano in corso di esecuzione un contratto manutentivo riferito ad uno o più immobili afferenti alla presente procedura.
- Quesito n. 55: 1. In riferimento al Criterio B.1 della tabella relativa ai criteri e sub-criteri di assegnazione dei punteggi di cui al Disciplinare di Gara che riporta la dicitura "Relazione Tecnico Illustrativa (max. 20 pagine...)", si chiede di specificare se trattasi di mero refuso, quindi di confermare il numero totale di facciate della Relazione Tecnica pari a 20, in accordo al Criterio di valutazione A.1 del disciplinare di gara e all'Allegato 1 "Schema Offerta Tecnica";2. In riferimento al Criterio A.2 della tabella relativa ai criteri e sub-criteri di assegnazione dei punteggi di cui al Disciplinare di Gara si chiede di specificare se i giorni indicati ai fini dell'assegnazione del punteggio, siano da considerarsi al netto dei tempi di approvazione del PDI. ad appannaggio della Stazione Appaltante; 3. In riferimento all'articolo 9.1 del capitolato speciale parte 1, si chiede di specificare se il tempo massimo da ribassare sia 30 o 45 giorni. Dalle tempistiche riportate (30+15+15), inerenti rispettivamente il sopralluogo, la redazione del PDI, l'approvazione da parte della SA, sembrerebbe che il valore da ribassare sia 45 giorni e non 30. 4. In riferimento al Criterio C.5 della tabella relativa ai criteri e subcriteri di assegnazione dei punteggi di cui al Disciplinare di Gara si chiede

di confermare che la comprova del possesso del requisito (libretto di circolazione/certificato di proprietà/noleggio a lungo termine) debba essere presentata a valle dell'aggiudicazione della gara. 5. In Relazione all'art. 10.3 del CSA si chiede di indicare il nome del Sistema Informativo di Manutenzioni messo a disposizione dalle amministrazioni. In attesa di riscontro, saluto cordialmente.

Chiarimento: In relazione alla domanda n.1, si rimanda al chiarimento n.3 del presente avviso. La relazione tecnica da produrre è una soltanto e consta in max. 20 pagine f.to A4 fronte/retro (40 facciate massimo) carattere minimo dimensione 12, come debitamente indicato al par. 18.1 del Disciplinare.

> In relazione alla domanda n.2, si conferma che i tempi di cui al criterio A.2 della tabella del par. 18.1 del Disciplinare sono da intendersi al netto (ovvero escluso) il tempo necessario alla Stazione Appaltante per l'approvazione del PDI (15 giorni oltre eventuale sub-procedimento di richiesta di integrazione).

> In relazione alla domanda n.3, si specifica che il punteggio di cui al criterio A.2 della tabella, verrà assegnato in ragione della diminuzione dei tempi massimi offerti per l'avvio operativo del servizio (ovvero tempo intercorrente tra firma del contratto normativo ed avvio delle attività). Pertanto, al punto 9.1 del Capitolato tecnico va correttamente inteso che il numero di giorni da ribassare è pari a 45 (e non 30 come riportato). Ciò determina, come correttamente indicato nella domanda, che:

- a. l'operatore economico che non offre riduzione temporale, disporrà di 30 giorni per la conclusione dei sopralluoghi ed ulteriori 15 giorni per la consegna del PDI;
- b. l'operatore economico che offre la riduzione temporale tale da permettere l'avvio del servizio entro 40 giorni dalla firma del contratto normativo, disporrà di 25 giorni complessivi per l'espletamento dei sopralluoghi e la redazione del PDI;
- c. l'operatore economico che offre la riduzione temporale tale da permettere l'avvio del servizio entro 20 giorni dalla firma del contratto normativo, disporrà di 5 giorni complessivi l'espletamento dei sopralluoghi e la redazione del PDI.

In relazione alla domanda n.4, si specifica che l'operatore economico, in sede di offerta tecnica, deve dichiarare l'impegno formale ad erogare il servizio di cui al Capitolato d'appalto mediante l'utilizzo esclusivo (100% delle macchine circolanti) di autoveicoli o automezzi classificati secondo le declaratorie di cui al Regolamento UE n.692 del 2008. Tale impegno deve preventivamente indicare con quale categoria di autoveicoli l'operatore intenderà eseguire il servizio in caso di aggiudicazione, ovvero deve comunicare prima della scadenza della gara se intenderà utilizzare veicoli di classe < EURO 5 oppure \ge EURO 5 oppure \ge EURO 6 oppure di tipo elettrico/ibrido. Tale dichiarazione assume valore di vincolatività in caso di aggiudicazione.

In relazione alla domanda n. 5 si segnala che il Sistema Informativo Manutenzioni (SIM) che l'Amministrazione metterà a disposizione dell'operatore economico aggiudicatario non di corrente commercializzazione e sarà strutturato in base alle specifiche esigenze dalla Stazione Appaltante. A tal fine, infatti, quest'ultima (come indicato al punto 10.3 nel Capitolato Tecnico) erogherà agli operatori aggiudicatari apposite sessioni formative sull'utilizzo del software basato su piattaforma WEB.

Quesito n. 56: Al fine di favorire la più ampia partecipazione, si chiede di confermare che requisito di cui al punto 7.1 REOUISITI DI PROFESSIONALE lettera b) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per le categorie di rifiuto di diretta applicabilità delle lavorazioni previste dal Capitolato Tecnico indicate nella tabella di pag 21 del disciplinare e la prescrizione in caso di ati "per il requisito all'iscrizione di cui al punto 7.1 lett. b), è ammesso il cumulo delle rispettive classi di iscrizione all'Albo ai fini del raggiungimento delle classi prescritte, ferma restando l'iscrizione in ogni categoria richiesta da parte di ciascuna impresa" sia da considerarsi con riferimento alla sola ipotesi di un sub-raggruppamento di imprese che si occupi esclusivamente della gestone rifiuti e che invece le imprese che all'interno del raggruppamento svolgano le sole attività di manutenzione non debbano essere in possesso di tutte le iscrizioni all'albo di cui sopra. Si chiede di confermare che in caso di ati il soggetto in possesso dell'iscrizione al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati F-GAS di cui al DPR 42/2012 – art. 13 per le attività 304 (gas estinguenti antincendio) e della valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 settore IAF 28 (costruzioni) e sottocategorie impianti di protezione antincendio possa dimostrare il solo possesso di fatturato specifico medio annuo nel settore di attività della manutenzione antincendio e non della manutenzione ordinaria e conduzione degli impianti tecnologici. Si chiede di confermare che in caso di ati il soggetto in possesso della valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 settore IAF 28 (costruzioni) e sotto-categorie ascensori e componenti di sicurezza per ascensori (direttiva 2014/33/UE) possa dimostrare il solo possesso di fatturato specifico medio annuo nel settore di attività della manutenzione ascensori e componenti di sicurezza per ascensori e non della manutenzione ordinaria e conduzione degli impianti tecnologici. Tenuto

dell'interesse della scrivente società a partecipare alla procedura in oggetto ed in relazione alla complessità dei requisiti richiesti e dell'analisi tecnicoeconomica necessaria per produrre un'offerta di interesse per codesta Amministrazione, si chiede di concedere una proroga di 30 giorni dei termini di presentazione dell'offerta.

Chiarimento: In relazione alla prima domanda si rimanda al par. 7.4 del Disciplinare di Gara per la parte ove viene indicato che, in caso di ATI costituita o costituenda, "...per il requisito all'iscrizione di cui al punto 7.1 lett. b), è ammesso il cumulo delle rispettive classi di iscrizione all'Albo ai fini del raggiungimento delle classi prescritte, ferma restando l'iscrizione in ogni categoria richiesta da parte di ciascuna impresa...". Qualora una o più imprese costituenti l'ATI non dispongano delle iscrizioni nelle categorie richieste, vale quanto specificato al chiarimento n.1 dell'Avviso n.1 in merito al cd. subappalto necessario.

> In relazione alla seconda e terza domanda, si segnala che la dimostrazione del fatturato specifico nel settore della manutenzione ordinaria e conduzione degli impianti tecnologici è da intendersi come obbligatorio nelle forme esplicitate in Disciplinare. La dimostrazione di tale requisito è diretta espressione e comprova della solidità economico-finanziaria dell'operatore partecipante. Le certificazioni F-GAS e UNI EN ISO 9001:2015, invece, attengono alla sfera soggettiva dei requisiti di idoneità professionale e, pertanto, le due famiglie di requisiti (economico-finanziario e tecnico-professionale) non sono tra loro equipollenti ma, invece, vanno possedute nel modi e nelle forme di cui al Disciplinare.

Quesito n. 57:

Con la presente si formulano i seguenti chiarimenti:- Punto 7.1 Requisiti di idoneità professionale, lettera b), si chiede se, nel caso in cui il concorrente non sia in possesso della relativa iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori Ambientali, con l'indicazione del subappalto con la relativa terna di subappaltatori, il requisito si intenda soddisfatto;- Punto 7.1 Requisiti di idoneità professionale, lettera c), si chiede se, nel caso in cui il concorrente non sia in possesso della relativa iscrizione al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati F-GAS, essendo lo scrivente un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (non in possesso di attrezzature, mezzi e personale operativo), che indica come consorziato un'impresa che potrebbe eseguire le prestazioni in quanto in possesso dell'iscrizione richiesta, debba comunque ricorrere all'indicazione del subappalto con la relativa terna di subappaltatori, per ritenere il requisito soddisfatto;- Punto 7.1 Requisiti di idoneità professionale, lettera d), si chiede se, nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dell'abilitazione al D.M. n. 37/2008 per la lettera f), essendo lo scrivente un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (non in possesso di attrezzature, mezzi e personale operativo), che indica come consorziato un'impresa che potrebbe eseguire le prestazioni in quanto in possesso dell'abilitazione richiesta, debba comunque ricorrere all'indicazione del subappalto per la categoria OS 4 con la relativa terna di subappaltatori, per ritenere il requisito soddisfatto. In attesa di riscontro, saluto cordialmente.

Chiarimento: In relazione alla prima domanda si rimanda al chiarimento n.1 del presente avviso in ordine alle indicazioni fornite circa il cd. subappalto "necessario".

> In relazione alla seconda domanda, al pari del requisito dell'iscrizione all'ANGA, l'appartenenza all'Albo Nazionale F-Gas è un requisito di carattere soggettivo è, pertanto, ai sensi del DPR 42/2012 e s.m.i. va necessariamente posseduto in ragione dell'oggetto all'approvvigionamento del servizio ricercato. Il Disciplinare di gara, al par. 7.5 come modificato dall'avviso di rettifica prot. 62231 del 15.3.2019, dispone che, nella fattispecie, il requisito di cui al punto 7.1 lett. b) (iscrizione presso l'A.N.G.A.) deve essere posseduto "dal consorzio e/o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Resta fermo che gli operatori che materialmente eseguiranno l'attività dovranno possedere il requisito in parola. Per il requisito all'iscrizione di cui al punto 7.1 lett. b) è ammesso, tra i vari consorziati esecutori, il cumulo delle rispettive classi di iscrizione all'Albo ai fini del raggiungimento delle classi prescritte, ferma restando l'iscrizione in ogni categoria richiesta da parte di ciascun consorziato esecutore".

> In relazione alla terza domanda, si segnala che il medesimo par. 7.5 del Disciplinare, come modificato dall'Avviso di rettifica prot. 62231 del 15.3.2019, indica che per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, il requisito di cui al DM 37/2008 lett. f), tra gli altri, deve essere posseduto dal consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b), se il consorzio dichiara di eseguire le prestazioni in proprio, oppure dai consorziati dichiarati come esecutori del servizio di pertinenza;

Quesito n. 58: spettabile Agenzia delle entrate con la presente richiediamo i seguenti chiarimenti ai fini dell'attribuzione del punteggio nell' offerta tecnica di cui al punto c.1. impatto socio ambientale: In caso di partecipazione alla procedura di gara quale consorzio stabile, il requisito relativo al possesso certificazioni EMAS e SA8000 deve essere posseduto sia dal consorzio che dalla impresa consorziata esecutrice per la quale concorre? Oppure è possibile partecipare utilizzando le certificazioni EMAS e SA8000, rilasciate alla impresa consorziata esecutrice? (con preciso riferimento al principio del cumulo alla rinfusa dei requisiti per i consorzi stabili, previsto dal d.lgs. 50 /2016, dalla Delibera ANAC n.33 del 10 gennaio 2018 ed infine dalla sentenza depositata in data 28/06/2017 TAR CAMPANIA SEZ- PRIMA, N.03507/2017 REG.PROV.COLL. n.02380/2017). Si resta in attesa di un celere riscontro.

Chiarimento: In relazione all'assegnazione dei punti tecnici premiali di cui alla tab. 18.1 del Disciplinare di Gara, come modificato dall'Avviso di rettifica prot. 62231 del 15.3.2019 – punto 4, si rimanda a quanto indicato al chiarimento n. 34 - seconda domanda, del presente avviso, pertanto il possesso della Certificazione alla quale si attribuisce il punteggio tecnico indicato nella tabella di cui al punto 18.1 del Disciplinare di Gara deve essere posseduto dall'esecutore fisico dell'appalto, ovvero da tutti coloro indicati come esecutori del contratto. Quanto ivi indicato per il possesso della certificazione EMAS vale anche per le restanti previste in tabella 18.1 (tra cui ovviamente la SA 8000). Giova sottolineare che dette certificazioni non inficiano la partecipazione alla procedura ma sono da intendersi come presupposto per l'assegnazione di punti premiali.

Quesito n. 59: Si chiede di sapere se le certificazioni: B2. Certificazione sicurezza C1. certificazione ambientale C3, inserimento sociale C4, Responsabilità sociale in caso di ATI, per ottenere il punteggio pieno, devono essere possedute da tutte le Imprese che partecipano all'ATI o possono essere possedute anche solo dalla capogruppo?

Chiarimento: L'assegnazione dei punti tecnici indicati nella domanda presuppone che tutti gli esecutori dell'appalto possiedano le certificazioni indicate nella tabella 18.1 del Disciplinare di gara. Sul punto, analogamente, vedasi il punto 4 dell'Avviso di rettifica prot. 62231 del 15.3.2019.

Quesito n. 60: Buongiorno, con la presente si chiede conferma che il possesso della SA8000, in caso di partecipazione in RTI, possa essere posseduto dalla sola capogruppo mandataria al fine di ottenere il punteggio massimo di n. 3 punti previsto nei criteri di valutazione dell'offerta tecnica. Rimaniamo in attesa di Vs. gentile riscontro e porgiamo cordiali saluti.

Chiarimento: Si rimanda al punto 4 dell'Avviso di rettifica prot. 62231 del 15.3.2019.

Quesito n. 61: Buongiorno, con la presente si chiede se può essere valutata equipollente, al fine dell'ottenimento dei 4 punti dell'offerta tecnica, la Certificazione ISO 50001 in alternativa alla Registrazione EMAS. Rimaniamo in attesa di un Vs. gentile riscontro e porgiamo cordiali saluti.

Chiarimento: In relazione alla domanda proposta, si segnala che la ISO 50001 (Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso) attiene ad un ambito oggettivo diverso sia rispetto a quello proprio della EMAS (EcoManagement and Audit Scheme), sia a quello proprio della ISO 14001 (standard di gestione ambientale - SGA che fissa i requisiti di un «sistema di gestione ambientale» di una qualsiasi organizzazione). Pertanto la certificazione ISO 50001, per la procedura di gara in oggetto, non può ritenersi equivalente alla Certificazione EMAS, né alla ISO 14001.

Quesito n. 62: Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti in merito ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica:-In riferimento punto INSERIMENTO SOCIALE, in sede di presentazione dell'offerta, basta solo la dichiarazione di impegno ad impiegare soggetti appartenenti alle categorie previste dall'art 2 punti 18,19 e 20 del Regolamento CE 800/2008? Il numero di soggetti già inseriti e l'eventuale progetto di inserimento deve essere già presentato in sede di offerta?- In riferimento al punto C5 RIDUZIONE DI IMMISSIONI ATMOSFERICHE CO2 E MATERIA PARTICOLATA PM, la comprova del requisito (contratti di noleggio a lungo termine certificati di proprietà, libretti di circolazione) dovrà avvenire in sede di offerta o in questa fase della procedura è sufficiente solo la relativa dichiarazione di impegno?

Chiarimento: In relazione alla prima domanda, si rappresenta che, al punto C.3 della tabella n. 18.1 del Disciplinare di gara, si riporta esplicitamente che lo stesso equivale ad "impegno ad impiegare..." il personale di cui al Regolamento CE 800/2008. Lo stesso dicasi per il criterio premiale di cui al punto C.5 della tabella n.18.1 del Disciplinare, per il quale si rimanda al chiarimento n. 55 - domanda n.4 del presente avviso.

Quesito n. 63: 1) In riferimento agli elaborati di gara "Analisi fabbisogni energetici" e "Analisi fabbisogni impianti termoidraulici - idricosanitari" si nota come essi riportino misure di superfici complessive differenti; si richiede pertanto a codesta spettabile stazione appaltante qual'è la superficie complessiva corretta da considerare. 2) Si richiede cortesemente la superficie complessiva di ogni immobile elencato nel documento "1.1 tabella immobili e lotti". In attesa di riscontro, saluto cordialmente.

Chiarimento: Si rappresenta che negli atti di gara pubblicati non esiste alcun elaborato denominato "Analisi fabbisogni energetici". Tuttavia, qualora intendeva riferirsi all'elaborato denominato "Analisi fabbisogni elettrici", allora si invita codesta impresa a voler porre attenzione a come vengono diversamente e nominalmente definite le superfici nei due elaborati (la superficie nominale di cui agli impianti elettrici è calcolata in maniera diversa rispetto a quella di cui ai fabbisogni idrico-sanitari).

> In relazione alla seconda domanda, gli atti tecnici a base di gara sono quelli pubblicati sulla piattaforma ASP CONSIP e nella sezione Amministrazione Trasparente del portale dell'Agenzia delle Entrate. Ogni eventuale ulteriore

approfondimento in ordine alle consistenze impiantistiche presenti negli immobili, potrà essere accuratamente compiuto dal concorrente in sede di presa visione obbligatoria, almeno in relazione agli immobili che la Stazione Appaltante ha ritenuto più complessi e, pertanto, maggiormente rappresentativi delle potenziali difficoltà gestionali ed operative. Fermo resta che in sede di presa visione obbligatoria non saranno rilasciati atti e/o documentazioni ulteriori rispetto a quelle pubblicate come sopra indicato.

Quesito n. 64: 1) Si chiede se la comprova del possesso dei requisiti speciali di cui al punto 7 (7.1 - 7.2 - 7.3) debba essere presentata in fase di gara o se è sufficiente la presentazione del DGUE. Con l'occasione si chiede una proroga della data di scadenza della presente procedura.

Chiarimento: Si rappresenta che, in relazione alla domanda proposta, le indicazioni per la comprova dei vari requisiti sono puntualmente ed esaustivamente riportate ai par. 7.1 – 7.2 e 7.3 del Disciplinare di Gara. Ferme restano le dichiarazioni previste dal DGUE che, ai sensi del Codice, vanno egualmente compilate e rese in sede di partecipazione.

Quesito n. 65: Buongiorno, con riferimento al requisito relativo alle sottocategorie ISO 9001:2015, non è chiaro da vostri chiarimenti se, possedendo la ISO 9001:2015 settore EA 28, si intenda soddisfatto tale requisito. Qualora fosse necessario possedere comunque tutte le sottocategorie, è possibile subappaltare per intero le attività per cui tale sottocategoria è richiesta ad imprese con idonea attestazione? Grazie.

Chiarimento: Come riportato al chiarimento n.9 e secondo quanto riportato al punto 1 dell'Avviso di rettifica prot. 62231 del 15.3.2019, si specifica che – in conformità alla Comunicazione dell'Istituto Accredia del 6 novembre 2013 (rif.: DC2013EST055) – i certificati relativi al Settore IAF non riportano più sottocategorie. Il requisito in parola, pertanto, deve ritenersi soddisfatto qualora il concorrente sia in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 settore IAF 28. Inoltre, la denominazione EA o IAF è da intendersi sostanzialmente equivalente e, pertanto, l'operatore che possiede la Certificazione in oggetto nel settore EA28 soddisfa le condizioni del Disciplinare.

Quesito n. 66: 1) Nel documento "Progetto Tecnico" all'art. 5.3 a pag. 39 in merito alle modalità di presentazione dell'offerta economica è previsto che Nell'offerta economica i concorrenti dovranno indicare, per ciascun lotto al quale gli stessi intendono partecipare, i singoli ribassi percentuali offerti rispettivamente per:

- a) Manutenzione ordinaria a canone;
- b) Presidio tecnologico (ove previsto);
- c) Manutenzione non programmata;

In merito a quanto sopra riportato si evidenzia che nei file messi a disposizione come modelli di offerta economica è prevista la sola scheda di manutenzione ordinaria a canone, pertanto siamo a richiedere chiarimenti in merito alla presentazione dell'offerta economica relativamente ai presidi tecnologici ed alla manutenzione non programmata.

2) All'art.16 a pag.50 del "Disciplinare di gara" in merito alle modalità di presentazione dell'offerta tecnica è previsto che la relazione tecnica deve essere conforme al modello di cui all'Allegato 3.

In merito a quanto sopra riportato si evidenzia che nei file messi a disposizione risulta che lo schema di offerta tecnica è denominato Allegato 1 pertanto siamo a richiedere se quanto riportato sul disciplinare o sul modello stesso trattasi di refuso.

Inoltre, in merito allo schema di offerta tecnica si chiede se tale schema è da intendersi come linea guida del format da presentare oppure si è obbligati ad utilizzare il file messo a disposizione nella sezione editabili.

Restando in attesa di riscontro porgiamo i migliori saluti.

Chiarimento: In relazione alla prima domanda, si segnala che, come riportato al par. 18.3 del Disciplinare di Gara, il ribasso finale di gara sarà espressione della media ponderale di 3 sotto-ribassi secondo la seguente relazione:

$$Ri_{,n} = Ri_{,n} PI * Kn,PR + Ri_{,n} PS * Kn,PS + Ri_{,n} NPR * Kn,NPR$$

Il primo termine (cerchiato in nero) coincide a sua volta con la media ponderale delle 62 voci di analisi prezzo costituenti le attività di cui alla manutenzione programmata. Per calcolare tale valore, la Stazione Appaltante ha messo a disposizione dei concorrenti un foglio di calcolo da dover compilare voce per voce: il file provvederà a calcolare in maniera automatica il ribasso medio ponderale delle 62 voci di elenco prezzi che, a sua volta, rappresenterà il "Ri,n PR" della formula riportata a pagina 62 del Disciplinare. Detto file dovrà poi essere firmato digitalmente e caricato online, nell'apposita sezione dell'Offerta Economica.

Invece, per il secondo termine (ribasso percentuale del presidio, ove presente) e terzo termine (ribasso percentuale per le attività di cui alla manutenzione non programmata) cerchiati in rosso nella precedente formula, il concorrente dovrà esprimere il ribasso offerto direttamente in piattaforma CONSIP.

Il calcolo della media pesata finale per la determinazione del valore **Ri**,n di ciascun concorrente sarà effettuato dalla Commissione in sede di apertura delle offerte economiche.

In relazione alla seconda domanda, si conferma che trattasi di mero refuso di nomenclatura dei file. Inoltre, ai fini della redazione della offerta tecnica,

l'utilizzo del format messo a disposizione dell'amministrazione è certamente da preferire.

Quesito n. 67:

Buongiorno, si chiede conferma che anche in caso di subappalto dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali, sia ammesso il cumulo delle classi di iscrizione all'albo ai fini del raggiungimento delle classi prescritte.

Chiarimento:

Si conferma.

Quesito n. 68:

Buonasera, con la presente siamo a richiedere le seguenti informazioni: 1) Nella sezione forma di partecipazione è possibile indicare le quote dell'ATI che chiaramente non possono valere in caso di partecipazione a più lotti. Come procediamo? inseriamo quote indicative meglio specificate nei singoli mandati da allegare? 2) Il responsabile di commessa deve essere obbligatoriamente identificato in una figura oppure vista l'ampiezza e la complessità della commessa è possibile indicarne più di uno (almeno 2) ? Si attende riscontro. Cordiali saluti.

Chiarimento:

La piattaforma ASP di Consip prevede la possibilità di operare più profilazioni con quote proporzionali variabili a seconda del Lotto o dei Lotti cui si intende partecipare. In caso di ulteriori difficoltà, si suggerisce di contattare il servizio assistenza del portale Consip.

In relazione alla seconda domanda, il Responsabile della Commessa deve essere univoco per ogni Lotto di gara, attesa la necessità di attribuire, eventualmente, i punteggi premiali in maniera certa di cui alla tab. 18.1 del Disciplinare. Si rappresenta, al contempo, che stante la previsione del Capitolato Tecnico – Parte I (p.to 8.3), il Responsabile Tecnico della Commessa "...può avvalersi di collaboratori, cui attribuire specifiche responsabilità, operanti sotto la sua diretta e costante supervisione. I nominativi di tali collaboratori devono essere comunicati per iscritto alle Amministrazioni prima dell'inizio della loro attività...".

Quesito n. 69:

Spettabile Agenzia delle entrate, con la presente richiediamo il seguente chiarimento ai fini del soddisfacimento del requisito professionale di cui al punto 7.1 b) del Disciplinare di gara:1)in caso di partecipazione alla procedura di gara in qualità di COSTITUENDO R.T.I., è necessario che sia la mandante che la mandataria siano iscritte all'Albo Gestori Ambientali, contribuendo secondo una delle classi minime previste? oppure è possibile partecipare anche nel caso in cui l'impresa mandataria assolva a da sola e a pieno tale requisito? 2) Se la mandante del raggruppamento costituendo è un consorzio stabile (non iscritto all'

Albo Gestori Ambientali), può partecipare subappaltando parte delle attività a società in possesso di tale iscrizione? E' obbligatoria la nomina della terna? DISTINTI SALUTI.

Chiarimento:

In relazione alla prima domanda, si segnala che, ai sensi del punto 7.4 del Disciplinare di gara, in caso di RTI per il requisito all'iscrizione di cui al punto 7.1 lett. b), è ammesso il cumulo delle rispettive classi di iscrizione all'Albo ai fini del raggiungimento delle classi prescritte, ferma restando l'iscrizione in ogni categoria richiesta da parte di ciascuna impresa raggruppanda.

In relazione alla seconda domanda, vedasi chiarimento n.1 (subappalto cd. "necessario").

Quesito n. 70:

Buongiorno, si chiede conferma che l'iscrizione nella sottocategoria 10B dell'albo gestori ambientali sia valida anche ai fini dello svolgimento delle attività previste dalla sottocategoria 10A. Pertanto ai fini del soddisfacimento del possesso di iscrizione all'albo gestori ambientali 10A, si chiede conferma che sia possibile indicare quale subappaltatore una società in possesso di iscrizione albo gestori ambientali 10B.

Chiarimento:

Si conferma che, stante la Deliberazione n.1 dell'ANGA del 30.3.2004, l'iscrizione nella categoria 10B è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 10A.

Quesito n. 71:

Evidenziamo con la presente che nei file messi a disposizione come modelli di offerta economica è indicata la colonna U.M, che identifica l'unità di misura sulla quale sono applicati i corrispettivi a base di gara. Si chiede conferma che i valori riportati dalla riga 35 alla riga 48, relativamente ai corrispettivi a base d'asta, siano riferiti al metro quadro e non al singolo impianto, poiché in caso contrario tali valori risulterebbero fuori mercato ovvero inesistenti. Restando in attesa di riscontro porgiamo i migliori saluti.

Chiarimento:

Si conferma che nei file messi a disposizione per la redazione della offerta economica relativa alle attività di manutenzione programmata, nella colonna denominata 'U.M.' relativamente alle righe dalla n.35 alla n.48 (ovvero riferite agli impianti elettrici ed elettrici speciali), laddove viene indicato "impianto" leggasi "mq", come invece correttamente riportato nelle schede di consistenza allegate al Progetto e denominate "ANALISI FABBISOGNI GLOBALI IMPIANTI ELETTRICI".

Ouesito n. 72:

Buongiorno, con la presente siamo a richiedere conferma che si possa partecipare alla gara in RTI costituendo per un solo lotto ed essere inseriti nella terna dei subappaltatori per altri lotti differenti da quello a cui si partecipa. Rimaniamo in attesa di riscontro. Cordiali saluti.

Chiarimento:

Si conferma.

Quesito n. 73:

Buonasera, gradiremmo informazioni circa i seguenti quesiti:1) In merito al requisito di cui all'art. 7.1.b) (Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali), si chiede conferma che per la Categoria 4, la Classe E (maggiore di 3000 e inferiore a 6000 tonnellate/anno), si intende assolta dal possesso della Classe D (maggiore di 6.000 e inferiore a 15.000 tonnellate/anno);2) In merito al requisito di cui all'art. 7.1.b) (Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali), si chiede conferma, in base all'art. 1, comma 2, della Deliberazione del 30/03/2004 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, che il requisito di iscrizione alla Categoria 10A, classe E, si intende assolto con il possesso della Categoria 10B classe E. 3) Prendendo atto del Vs. chiarimento n. 9, del presente Avviso, in merito alle sottocategorie delle certificazioni ISO 9001:2015 non più riportate in conformità della Comunicazione Accredia del 06/11/2013, e che quindi "il requisito in parola deve ritenersi soddisfatto qualora il concorrente sia in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 settore IAF 28", si riscontra, però, che nel chiarimento n. 25, primo capoverso, del presente Avviso, è richiesta comunque "la necessità di possedere la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 settore IAF 28 (costruzioni) e relative sotto-categorie...."; essendoci, a ns. avviso, discordanza tra i due chiarimenti, si chiedono precisazioni in merito. Cordiali Saluti.

Chiarimento:

In relazione alla prima domanda si conferma che, a parità di categoria, la classe superiore (D) assorbe quella inferiore (E).

In relazione alla seconda domanda si conferma quanto riportato nella Delibera n.1 del 30.3.2004 (vedasi chiarimento n.70).

In relazione alla terza domanda, si veda il chiarimento n. 9 (domanda n.5) e quanto riportato al punto 1. dell'Avviso di rettifica prot. 62231 del 15.3.2019.

Quesito n. 74:

Buongiorno, con la presente per porre alla Vs. attenzione i seguenti quesiti: a) si chiede conferma che il possesso della certificazione SA8000, in caso di partecipazione in RTI, possa essere posseduta SOLAMENTE da un'impresa facente parte del raggruppamento, al fine di ottenere il punteggio massimo di n. 3 punti previsto nei criteri di valutazione dell'offerta tecnica. b) si chiede se può essere valutata equipollente, al fine dell'ottenimento dei 4 punti dell'offerta tecnica, la Certificazione ISO 50001 in alternativa alla Registrazione EMAS posseduta, in caso di RTI, da un'impresa facente parte del

raggruppamento. Rimaniamo in attesa di un Vs. riscontro e porgiamo cordiali saluti.

Chiarimento:

In relazione alla domanda di cui alla lett. a), si veda quanto riportato al punto 4. dell'Avviso di rettifica prot. 62231 del 15.3.2019.

In relazione alla domanda di cui alla lett. b) si rimanda al chiarimento n.61 di cui al presente avviso.

Quesito n. 75:

- 1) Con riferimento al requisito tecnico A4 ESPERIENZA DEL RESPONSABILE TECNICO DELLA COMMESSA, si chiede con quale criterio sarà attribuito il punteggio tecnico, ovvero se gli anni di esperienza richiesti devono fare esclusivo riferimento agli anni in cui la figura indicata ha ricoperto il ruolo di Responsabile Tecnico della Commessa o se possono prevedere attività e mansioni diverse sempre relative alla manutenzione di immobili ed impianti tecnologici, fermo restando l'esperienza complessiva per gli anni dichiarati.
- 2) Per le imprese che intendano partecipare a più lotti di gara, si chiede se le seguenti figure:
- Responsabile Tecnico della Commessa
- Responsabile del Servizio,

possano essere uniche per tutti i lotti a cui si intende partecipare o se devono essere indicate più figure per ognuna delle due tipologie.

Si chiede inoltre, in questa seconda ipotesi, se le figure da indicare debbano essere al massimo n. 2 (numero massimo dei lotti aggiudicabili) o corrispondere al numero dei lotti di partecipazione. Distinti saluti.

Chiarimento:

In relazione alla prima domanda, si segnala che il criterio premiale di cui al punto A4 della tabella 18.1 del Disciplinare di Gara, prevede esplicitamente che il curriculum vitae del nominativo indicato quale Referente Tecnico della Commessa verrà valutato "...prendendo in *l'esperienza* considerazione maturata nell'arco della vita professionale con esclusivo riferimento a commesse analoghe (manutenzione e conduzione di impianti tecnologici) e per le quali il Responsabile della Commessa abbia svolto mansioni equivalenti a quelle della figura per la quale si propone...". Pertanto, attività e/o mansioni diverse (anche se riferibili a contratti analoghi) non saranno prese in considerazione ai fini del calcolo degli anni di esperienza maturata e, quindi, della relativa attribuzione tabellare dei punti tecnici previsti.

In relazione alla seconda domanda, si conferma il Responsabile Tecnico della Commessa ed il Responsabile del Servizio possono essere unici per tutti i lotti a cui si intende partecipare.

Quesito n. 76:

Con riferimento al requisito indicato in oggetto, si chiede di chiarire se in caso di RTI ogni operatore partecipante al raggruppamento debba necessariamente essere in possesso di tutte le categorie ivi richieste (id est, 4 - 5 - 10A) o, viceversa, se sia sufficiente l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per qualcuna delle categorie indicate, ferma la totalità delle categorie possedute dal RTI nel suo complesso.

Chiarimento:

In relazione a quanto richiesto si rimanda al chiarimento n.1 del presente avviso.

Quesito n. 77:

Salve, in riferimento all'evento indicato in oggetto con la presente chiediamo chiarimenti in merito ai requisiti di idoneità professionale riportati nel disciplinare alla pag. 21 punto 7.1 lett. b) relativi all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Nel dettaglio in caso di RTI costituendo le classi richieste potranno essere possedute da una sola componente del RTC cioè dalla mandataria o mandante ? In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti.

Chiarimento:

Si rimanda al chiarimento n.1 del presente avviso.

Quesito n. 78:

Buongiorno, si chiede di precisare se le attestazioni SOA richieste debbano essere possedute al momento di pubblicazione del bando oppure al momento di presentazione dell'offerta? Distinti saluti.

Chiarimento:

Si rimanda al chiarimento n.36 del presente avviso.

Quesito n. 79:

- 1) In base a quanto riportato nel Capitolato all'articolo 6 "Descrizione dei Servizi" e all'articolo 6.3 "Presidio Tecnologico (Programmata)" sembrerebbe che, facendo l'esempio del Lotto 1 (Abruzzo Marche Molise), siano richiesti esclusivamente n. 2 presidianti (1 squadra) anche se le sedi AdE della città di Pescara (interessate dal presidio tecnologico) siano 2:
- DIR. PROV. DI PESCARA + CAM + COP, sita in VIA RIO SPARTO, 21, PESCARA
- UFF. TERR + UFF- PROV. PESCARA, sita in PIAZZA ITALIA, 15, PESCARA.

Prego confermare.

2) Con riferimento al punto C.3 dell'offerta tecnica "INSERIMENTO SOCIALE", si chiede di precisare su quale numero complessivo deve essere calcolata la percentuale di soggetti

"svantaggiati", "molto svantaggiati" e "disabili" da impiegare nell'ambito dell'appalto ovvero se esiste un documento di gara dal quale si evinca tale numero complessivo o se lo stesso deve essere dichiarato dalla società partecipante.

3) Si chiede se il PASSOE generato dal subappaltatore deve essere generato indicando come forma di partecipazione "IMPRESA SINGOLA" oppure "IMPRESA MANDANTE"

Chiarimento:

In relazione alla prima domanda, si conferma che la squadra del presidio, ove prevista, è da intendersi unica per l'intera città di competenza, fermo restando quanto previsto dal Capitolato Tecnico – Parte I par. 6 relativamente alle sole città metropolitane di Roma, Napoli, Milano e Torino.

In relazione alla seconda domanda, si rappresenta che la quota percentuale oggetto della richiesta andrà applicata così come definito alla tabella 18.1 del Disciplinare di Gara – criterio *C3. Inserimento sociale* ovvero in relazione al personale totale impiegato, anche parzialmente, per l'appalto in oggetto.

In relazione alla terza domanda, fermo restando il suggerimento di ricorrere al servizio assistenza del portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC per ogni ulteriore delucidazione circa le corrette modalità per il conseguimento del PASSOE, si rappresenta che il sub-appaltatore deve indicare come forma di partecipazione quella indicante "IMPRESA MANDANTE". Si riporta nel seguito la FAQ N.16/2017 del portale ANAC:

"Come deve essere classificato in sede di creazione del PassOE il ruolo del subappaltatore indicato dal partecipante?

Risposta: "Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di "Mandataria in RTI".

Ad ogni buon conto, sulle modalità di acquisizione del Passoe si invita codesta Società a contattare il numero verde dell'Anac

Quesito n. 80:

Buongiorno, si chiede se il PASSOE generato dal subappaltatore (in qualità di mandante in RTI come da chiarimento ANAC FAQ N.16/2017) debba essere firmato digitalmente dallo stesso subappaltatore ed allegato alla documentazione relativa al subappalto o se il subappaltatore debba firmare il PASSOE generato dalla costituenda ATI che partecipa alla gara.

Chiarimento:

Si conferma quanto di cui alla FAQ n.8/2017 del portale ANAC, ovvero: "...il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato

congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante....". Stessa disposizione si applica in caso di firma digitale. Per ulteriori informazioni si rimanda alla trattazione specifica di cui al seguente link del portale dell'ANAC:

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ ContrattiPubblici/FaqAvcpass.

Ad ogni buon conto, sulle modalità di acquisizione del Passoe si invita codesta Società a contattare il numero verde dell'Anac

Quesito n. 81:

Con riferimento a quanto indicato nel disciplinare di gara punto 13 DELL'OFFERTA", "MODALITA" DI PRESENTAZIONE nell'indicare le modalità di aggiudicazione dei lotti di gara (pag. 39), codesta Amministrazione specifica che al medesimo operatore potranno essere aggiudicati al massimo n.2 lotti di gara, fermo restando "il possesso cumulativo dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale richiesti per tutti i lotti aggiudicati";

Si chiede se ciò significa che l'importo dei requisiti di cui ai punti 7.3 a) - b)- c), in caso di aggiudicazione di più lotti di gara, debba far riferimento alla sommatoria dell'importo dei lotti aggiudicati.

Distinti saluti.

Chiarimento:

Si conferma che, in caso di aggiudicazione di più lotti di gara, i requisiti di cui ai punti 7.3, lett. a), b) e c) dovranno essere posseduti in riferimento al lotto di maggior importo.

Quesito n. 82:

Buongiorno, siamo a chiedere riscontro ai seguenti chiarimenti:- siamo a chiedere evidenza dell'importo posto a base di gara per l'esecuzione dei servizi di presidio- con riferimento al Lotto 6 per il quale intendiamo partecipare ed in particolare ai requisiti 7.1.b e 7.1.c non posseduti dalla nostra Società, si chiede conferma della corretta interpretazione dei chiarimenti da Voi trasmessi ovvero della possibilità di partecipazione secondo lo schema di seguito indicato. In dettaglio: Requisito 7.1.b: cat. 4 e 5 - indicazione di un subappaltatore dedicato Requisito 7.1.b: cat. 10a - indicazione di un subappaltatore dedicato Requisito 7.1.c: cat. 304 (303 da noi posseduta) - indicazione di un subappaltatore dedicato chiediamo inoltre se, sempre per il lotto 6, è corretto interpretare che la categoria OS4 sia subappaltabile ad azienda dotata della categoria stessa;- si chiede conferma che per ogni categoria subappaltata è obbligatoria la presentazione della terna;- si chiede conferma che è obbligatorio presentare per ogni subappaltatore DGUE e PASSOE. Distinti saluti.

Chiarimento:

Si conferma la possibilità di ricorrere al subappalto cd. necessario (o qualificante) laddove il concorrente non possieda i requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti al par. 7.1 lett. b e c. del Disciplinare. In relazione alla domanda relativa alla sub-appaltabilità della categoria OS4 per il Lotto n.6, si conferma che la stessa è subappaltabile nonché scorporabile stante la tabella di cui al punto 2.4 del *Progetto Tecnico di Gara* (pagine 18 e 19), in osservanza alle definizioni di cui alla lett. oobis) e oo-ter) del comma 3, art.3 del D. Lgs. 50/2016. In relazione all'obbligatorietà dell'indicazione della terna dei subappaltatori, il c.6 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 come rettificato dal d.lgs. 56/2017, così come previsto dal par. 9 del Disciplinare di gara, impone l'indicazione della terna per ogni tipologia di prestazione che si intende subappaltare. Si ricorda che il subappalto è limitato alla quota complessiva del 30% massimo, giuste disposizioni di cui al Codice ad al par. 9 del Disciplinare.

Si conferma, infine, che per ogni sub-appaltatore andrà compilato il relativo PASSOE e DGUE.

Quesito n. 83:

Buongiorno, qualora volessimo subappaltare le attività per cui sono richiesti i requisiti di iscrizione F-gas settore 304 e ISO 9001 nella sottocategoria "impianti antincendio", è obbligatorio anche che tali società siano in possesso di attestazione SOA OS3?

Chiarimento:

In merito alla prima domanda, si rimanda a quanto riportato al punto 1. dell'avviso di rettifica prot. 62231 del 15.3.2019 che modifica il par. 7.3 lett. d) del Disciplinare di gara. E' stato esplicitato che – in conformità alla Comunicazione dell'Istituto Accredia del 6 novembre 2013 (rif.: DC2013EST055) – i certificati relativi al Settore IAF non riportano più sottocategorie. Pertanto, il requisito relativo al possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 settore IAF 28 si intende posseduto al netto delle sottocategorie specifiche (quindi anche "impianti antincendio"). Per quanto attiene il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale F-Gas (cat. 303 e 304), questo deve intendersi quale requisito soggettivo ovvero di idoneità professionale e deve comunque essere posseduto ai fini della qualificazione alla gara, ferma restando la possibilità di ricorrere al subappalto cd. "necessario" (vedasi chiarimento n.1 del presente Avviso. Il requisito relativo alla SOA OS3, invece, è da intendersi quale requisito di carattere tecnico-professionale (par. 7.3 del Disciplinare) e, pertanto, è cosa diversa rispetto all'iscrizione F-Gas che, invece, deve essere posseduta indipendentemente dalle attestazioni SOA. Ad ogni buon conto, nei Lotti di gara ove è richiesto il possesso di SOA OS3 (vedasi tabella di cui al punto 2.4 del *Progetto Tecnico di Gara* - pagine 18 e 19), il concorrente che possiede l'iscrizione F-GAS cat. 303 ed ISO 9001:2015 dovrà comunque dimostrare il possesso della predetta SOA.

Quesito n. 84:

Buongiorno, si chiede se in caso di partecipazione in costituenda ATI le dichiarazioni previste da alcuni punti dell'offerta tecnica possano essere rese dalla capogruppo e firmate digitalmente dalla mandante. Grazie

Chiarimento:

In caso di ATI costituenda, al fine della trasmissione delle dichiarazioni utili all'assegnazione dei punti tecnici di cui al par. 18.1 del Disciplinare di Gara, si segnala che, dovendo detti criteri premiali essere garantiti dall'intera compagine esecutrice dell'appalto, si rende necessario che le dichiarazioni siano rese in un'unica dichiarazione comune da parte di tutti i membri e, quindi, co-firmata digitalmente dagli stessi.

Quesito n. 85

Con riferimento all'appalto in oggetto, formuliamo i seguenti chiarimenti: Considerato che tra i requisiti di idoneità professionale le iscrizioni alle cat. 4 e 5 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali sono necessarie per l'esecuzione delle attività di raccolta e trasporto rifiuti e/terzi e, quindi, raccolta e trasporto dei rifiuti da Voi eventualmente prodotti, con la presente siamo a richiedere la tipologia di rifiuti che storicamente vengono prodotti e la periodicità con la quale l'attività dovrà essere espletata c/o ciascuna sede.

Allo stesso modo, si chiede di indicarci gli impianti di destino cui le singole frazioni dei rifiuti dovranno essere conferite e di indicarci se gli oneri di smaltimento/recupero resteranno o meno a vs carico.

Infine, chiediamo se trattasi di una mancanza ove nell'offerta economica non viene richiesto di quantificare gli importi per l'espletamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti.

Allo stesso modo, si evidenzia che nell'offerta economica non è prevista alcuna quantificazione economica anche per l'attività di "bonifica di beni contenenti amianto" (attività per la quale è richiesta l'iscrizione in cat. 10 A all'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

Chiarimento:

In relazione alla prima domanda si rappresenta che al fine di consentire agli operatore economici partecipanti una congrua valutazione preliminare dei costi relativi alle attività di cui alle cat. 4, 5 e 10A della tabella riportata al par. 7.1 lett.b del Disciplinare, la Stazione Appaltante ha al contempo indicato in maniera esplicita le relative *classi* minime specifiche richieste (dalla cui analisi i partecipanti possono dedurre i volumi complessivi che, sul quadriennio, verranno trattati). Per quanto attiene, invece, alla *tipologia* di rifiuto che verrà prodotta, si rimanda prioritariamente alle disposizioni generali di cui al D. Lgs. 152/2006 per la parte ove vengono definiti i rifiuti *pericolosi* (cat.5), *non pericolosi* (cat.4) e derivanti da *attività di bonifica di beni*

contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi (cat. 10A). Inoltre, l'appalto di servizi in oggetto si configura per la sua categoria prevalente e secondaria come indicato al par. 3.3 del Disciplinare di Gara, ovvero ha ad oggetto in via prevalente i Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici ed in via secondaria Lavori edili: la tipologia di rifiuti specifici attesi, pertanto, non potrà che essere di diretta ed esplicita derivazione delle attività costituenti l'oggetto del contratto e rinvenibili puntualmente nel Capitolato Tecnico di Gara (parte I e parte II).

Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Stazione Appaltante sarà a cura dell'operatore economico che dovrà eseguire tali attività in ossequio al disposto del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero procedere autonomamente ad identificare i siti di conferimento rifiuti debitamente autorizzati allo scopo.

Per quanto attiene, invece, la remunerazione degli oneri di smaltimento, occorre precisare che sussistono due possibilità:

- 1. per l'esecuzione di tutte le attività manutentive programmate vale il disposto del punto 16.6 del Capitolato Tecnico Parte I, ovvero l'operatore economico aggiudicatario è da intendersi a tutti gli effetti quale "produttore" del rifiuto (es: per la sostituzione periodica delle lampade esauste, sarà onere esclusivo dell'operatore economico provvedere allo smaltimento delle stesse, facendosi carico anche dei relativi oneri di smaltimento);
- 2. per l'esecuzione di tutte le attività *manutentive* <u>non</u> programmate, invece, gli oneri di smaltimento (oneri di discarica), saranno a carico della Stazione Appaltante che liquiderà gli stessi sulla scorta dell'approvazione del relativo preventivo di spesa che, come riportato al par. 7.2 del Capitolato Tecnico parte I, prevede che la remunerazione delle attività *non* programmate avvenga previa redazione ed approvazione di apposito preventivo di spesa reso nelle modalità e nelle forme di cui al Capitolato e che contempli di volta in volta evidentemente anche i <u>trasporti a rifiuto</u> e gli <u>oneri di discarica</u> (imputati, in tale caso, alla Stazione Appaltante).

Quesito n. 86 Spett.le Amministrazione, in merito al requisito di capacità professionale e tecnica di cui al punto 7.3 a) del disciplinare si chiede di chiarire i seguenti punti:1)Se possedendo 1 contratto stipulato in Dicembre 2017 e svolto da Gennaio 2018 a Dicembre 2018 pari a circa

€ 2.000.000,00 si ritiene soddisfatto il requisito richiesto.2) In merito

allo stesso requisito si chiede se come servizio analogo a quello indicato al punto 7.3 a) si possa intendere un contratto che riporta il seguente oggetto "rifacimento pensilina di carico/scarico corsie n24/25 composto da Attività meccaniche, elettriche, automazioni, opere civili e demolizioni-rifacimenti". Precisiamo che presso lo stabilimento dello stesso committente è già in essere un contratto triennale di manutenzione ordinaria, straordinaria di impianti meccanici, termoidraulici, elettrici per modifiche e migliorie.3)A comprova dei requisiti al punto a) e b) siamo a chiedere se possono essere presentati solo i contratti con le relative fatture. Cordiali Saluti

Chiarimento:

In merito alla prima domanda non è possibile fornire riscontro atteso che non è specificato il Lotto o i Lotti per i quali si intende concorrere e la natura del contratto in parola nonché il requisito specifico del quale si chiede di conferma il possesso.

In merito alla seconda domanda non è possibile fornire alcun chiarimento sulla base degli elementi forniti, atteso che la natura e l'attinenza specifica del contratto relativo ai servizi analoghi posseduti non emerge dalla descrizione fornita.

In relazione alla terza domanda, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al par. 7.3, si rimanda a quanto riportato a pagina 23 del Disciplinare di gara in ordine alle modalità specifiche di comprova dei requisiti in parola.

Quesito n. 87

Buongiorno, si chiede sei il PROGETTO TECNICO debba essere composto da 20 o 40 facciate. Grazie

Chiarimento:

Si rimanda al chiarimento n.15 del presente avviso. Si precisa che per 20 pagine fronte/retro deve intendersi 40 facciate complessive, atteso che l'operatore economico deve presentare un documento informatico.

Quesito n. 88

Si chiede conferma che il possesso da parte di un concorrente dei requisiti previsti nel Bando di Gara, Sezione III, sub III.1.3) Capacità professionale e tecnica, punti a) e b), soddisfi il possesso dei requisiti previsti nel Disciplinare di Gara, punto 7.3 Requisiti di Capacità tecnica e professionale, lettere a) e b).

Chiarimento:

Si conferma.

Quesito n. 89

Con riferimento all'appalto in oggetto, si chiede gentilmente di mettere a disposizione i documenti di cui al paragrafo 15.3.1.5) e 6) del Disciplinare di gara, (Protocollo di legalità-Patti integrativi), poiché non risultano allegati alla documentazione di gara.

Infine i Patti integrativi devono altresì essere compilati, sottoscritti ed inviati, ma il portale non prevede un campo dedicato in cui poterli caricare, per cui si chiede conferma che possano essere inseriti nell'area generica allegati.

Restando in attesa di Vs. cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Chiarimento:

Si precisa che per i patti di integrità di Agenzia delle Entrate è presente una apposita sezione a Sistema ove caricare la predetta documentazione. La sezione è denominata "Patti di integrità". Per i protocolli di legalità di Agenzia Entrate – Riscossione non è richiesta l'allegazione della documentazione ma la sola dichiarazione di accettazione degli stessi, come specificato nel modello di domanda di partecipazione.

Quesito n. 90

Con riferimento al paragrafo 18.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" si chiede se i requisiti in capo al Responsabile Tecnico di Commessa di cui ai punti A4 – A5 – C2 devono necessariamente essere posseduti da un unico soggetto o se è possibile coprire i requisiti richiesti con l'impiego di più Responsabili Tecnici.

Chiarimento:

Vedasi chiarimento n.68 (seconda domanda) del presente avviso.

Quesito n. 91

Buongiorno, con la presente siamo a chiedere il presente chiarimento: in previsione di costituzione RTI, i sopralluoghi sono stati effettuati dal rappresentante legale del mandante (con delega del capogruppo). Queste ricevute di avvenuto sopralluogo sono valide se la capogruppo decide di partecipare da sola avendo tutti i requisiti richiesti dal bando?

Chiarimento:

No, non sono valide. Si rimanda, sul punto, all'Avviso generale n.6 di cui al prot. 62230 del 15.3.2019 specificando che, nel caso rappresentato, qualora l'originaria capogruppo (non più tale) decidesse di partecipare autonomamente, questa deve eseguire un nuovo sopralluogo.

Quesito n. 92

Buongiorno, premesso che la sottoscritta impresa partecipa alla presente procedura in RTI, e le percentuali di partecipazione riferite ad ogni componente del RTI, per ogni lotto, sono state definite in base alla tabella del punto 7.3 lettera c) del disciplinare di gara. Si chiede se tali percentuali possono essere valide in riferimento all'intera natura dell'appalto considerando che si tratta di un appalto misto con componente servizi prevalente e componente lavori accessoria. Si resta in attesa di comunicazioni a riguardo. Cordiali Saluti

Chiarimento:

Si rappresenta che, al fine di produrre idoneo chiarimento al quesito posto, occorre specificare la natura del RTI che si intenda costituire (orizzontale/verticale).

Quesito n. 93

Premesso che la procedura in epigrafe è suddivisa in 11 lotti funzionali territoriali, si chiede se sia possibile, per un costituendo RTI, presentare un'unica domanda di partecipazione nella quale indicare una percentuale di partecipazione diversa per ogni lotto. In caso di risposta affermativa al quesito di cui al punto 1, inoltre: 2) si chiede di confermare se, dovendo attribuirsi valore "sintetico" e, in quanto tale, meramente indicativo, alla percentuale unica da inserire nella schermata del sistema dedicata alla "forma di partecipazione", possa essere ivi indicata la percentuale media di ripartizione derivante dalle percentuali di ripartizione inerenti a tutti i lotti in cui l'RTI chiede di partecipare;3) anche in considerazione del valore sintetico della percentuale unica di cui sopra, si chiede di chiarire se sia possibile che in alcuno/i dei lotti in cui l'RTI chiede di partecipare, sia attribuita alla società indicata come "mandante" nella schermata del sistema dedicata alla "forma di partecipazione" una percentuale di partecipazione all'RTI superiore a quella della società indicata quale "mandataria" alla predetta voce "forma di partecipazione";4) si chiede di confermare se, per la spendita dei requisiti da parte di ciascuna delle società riunende debba aversi riguardo alla percentuale di ripartizione indicata per il lotto di maggiore importo tra quelli in cui l'RTI indica di partecipare, analogamente a quanto previsto dal Disciplinare di gara per il caso di partecipazione in forma di impresa singola.*** *** ***5) Si chiede di confermare che, ai fini del possesso della certificazione EMAS e ai fini del possesso delle altre certificazioni che danno diritto a punteggio per l'offerta tecnica, il concorrente possa ricorrere all'istituto dell'avvalimento e se, in questo caso, il contratto di avvalimento con cui l'ausiliaria mette a disposizione del concorrente tali certificazioni vada prodotto all'interno della busta informatica B.

Chiarimento:

In riferimento alla prima domanda, si segnala che non è possibile presentare un'unica domanda di partecipazione nella quale indicare una percentuale di partecipazione diversa per ogni lotto. Per la partecipazione a più Lotti, occorre, invece, la registrazione preventiva di più profili di partecipazione, ovvero un profilo per ciascun Lotto: per ciascun profilo si indicheranno, così, le percentuali di composizione e rappresentanza del RTI.

Per quanto attiene la domanda n.5, infine, si rappresenta che il ricorso all'istituto dell'avvalimento è espressamente **vietato** per quanto attiene i requisiti di carattere premiale (punti tecnici).

Quesito n. 94

Buongiorno, con la presente siamo a richiedere un chiarimento urgente circa gli importi della categoria OS4 richiesti per la partecipazione ai vari Lotti. Ad esempio, per il lotto 3 Emilia, l'importo della OS4 per 48 mesi è di € 125.823,16 per cui non è richiesta SOA. Tale importo risulta inoltre, sul totale, inferiore al 10%. La nostra società ha quindi pensato di partecipare alla procedura come impresa singola. Nel Prospetto economico, invece la categoria OS4 nel periodo risulta essere di € 239.359,35 pari al 10,28% sull'importo totale. Essendo la OS4 una categoria SIOS e superiore al 10%, la nostra società non potrebbe partecipare singolarmente ma sarebbe tenuta a costituire Ati con società in possesso di tale attestazione. Potete chiarire urgentemente se gli importi da tenere in considerazione per le singole categorie SOA siano quelle indicate sul disciplinare di gara e non quelle indicate nel sezione "tipologia impianti" del prospetto riepilogativo? Potete chiarire la modalità di calcolo con cui siete giunti ad indicare gli importi delle varie categorie SOA, che differiscono da quanto indicato nella sezione "Tipologia impianti" del prospetto riepilogativo? Basandoci infatti sugli importi delle categorie SOA indicate sul disciplinare, per i lotti 3,7,8,9, la categoria OS4 risulta sempre inferiore al 10%, permettendoci di partecipare su tutti i lotti come impresa singola, subappaltando al 100% tale categoria. Considerato che queste incongruenze potrebbero modificare la nostra modalità di partecipazione come operatore singolo o in RTI ed essendo prossimo il termine per effettuare i sopralluoghi, restiamo in attesa di urgente riscontro.

Chiarimento:

Si segnala che i valori economici da assumersi a riferimento per il calcolo delle SOA sono esclusivamente quelli riportati nella sezione "MANUTENZIONE **NON** PROGRAMMATA" del Prospetto Economico di gara, ovvero riportati al par. 7.3 lett. c) del Disciplinare di gara. Tali valori non devono essere confusi con quelli indicanti gli importi medi annui (o i totali del quadriennio) riportati in riferimento alla componente servizi dell'appalto, ovvero riferiti alla sezione "MANUTENZIONE PROGRAMMATA". Infatti, il 239'359,35€ del caso da voi riportato (LOTTO 3) si riferisce alla quota di MANUTENZIONE PROGRAMMATA e non già al valore a base di SOA (ovvero pari a 125.823,16€).

Quesito n. 95

Buongiorno, potete confermare che, considerando gli importi della categoria OS4, presenti sul disciplinare per i lotti 3,7,8,9, la categoria OS4 risulta sempre essere sotto il 10% dell'importo totale per ogni lotto? Sul disciplinare sono stati indicati gli importi ma non le varie percentuali. Per evitare errori potete indicarle? Restiamo in attesa di vostro cortese riscontro. Saluti.

Chiarimento:

In riferimento a quanto richiesto, si rappresenta che al punto 7.3 lett. c) del Disciplinare di gara, vengono identificate le certificazioni SOA richieste in relazione a ciascun Lotto di gara in termini di categorie e relative classifiche. Al punto 2.4 del *Progetto Tecnico di Gara* (pagine **18 e 19**), in osservanza alle definizioni di cui alla lett. oo-bis) e oo-ter) del comma 3, art.3 del D.Lgs. 50/2016, sono rispettivamente definite le seguenti categorie di lavori *prevalenti* e *scorporabili*, nei rispettivi valori e classifiche:

LOTTO	CATEGORIA PREVALENTE	CATEGORIA SCORPORABILE
1	OS28	OS30 – OS3 – OG1
	(o alternativamente OG11)	(o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)
2	OS28	OS30 - OS3 - OS4 - OG1 - OG2
	(o alternativamente OG11)	(o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)
	OS28	OS30 – OS3 – OG1 – OG2
3	(o alternativamente	(o alternativamente OG11 se non impiegata come
	OG11)	categoria prevalente)
	OS28	OS30 – OS3 – OS4 – OG1
4	(o alternativamente OG11)	(o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)
	OS28	OS30 – OS3 – OS4 – OG1 – OG2
5	(o alternativamente OG11)	(o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria prevalente)
6	OS28	OS30 – OS3 – OS4 – OG1
	(o alternativamente	(o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria
	OG11)	prevalente)
7	OS28	OS30 - OS3 - OS4 - OG1 - OG2
	(o alternativamente	(o alternativamente OG11 se non impiegata come
	OG11)	categoria prevalente)
8	OS28	OS30 - OS3 - OS4 - OG1 - OG2
	(o alternativamente	(o alternativamente OG11 se non impiegata come
	OG11)	categoria prevalente)
9	OS28	OS30 - OS3 - OS4 - OG1 - OG2
	(o alternativamente	(o alternativamente OG11 se non impiegata come
	OG11)	categoria prevalente)
10	OS28	OS30 – OG1
	(o alternativamente	(o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria
	OG11)	prevalente)
11	OS28	OS30 – OS4 – OG1
	(o alternativamente	(o alternativamente OG11 se non impiegata come categoria
	OG11)	prevalente)

In base a quanto riportato in tabella, che corrisponde a quanto definito al par. 7.3 lett. c) del Disciplinare di gara, si segnala che per i Lotti n.7, 8 e 9 la SOA OS4 è scorporabile (ovvero maggiore del 10%) mentre per il Lotto n. 3, non è richiesta la SOA OS4 (atteso che la stessa non è né maggiore a 150'000€, né almeno apri al 10% della componente *non programmata*).

Quesito n. 96

Buongiorno, con riferimento ai requisiti di Capacità professionale e tecnica punto 7.3 lettera a) e lettera b) indicati a pag. 22 e 23 del disciplinare di gara, si chiede se in caso di partecipazione a 4 lotti, detti requisiti dovranno essere posseduti in maniera cumulativa per tutti e 4 i lotti per cui si presenta offerta o solamente per i due lotti di importo più elevato tra quelli per cui si presenta offerta.

Chiarimento:

Il concorrente che intenda partecipare a più Lotti, deve possedere i requisiti di cui al par. 7.3 lett. a) e b) del Disciplinare di gara in relazione al Lotto di maggior importo.

Quesito n. 97

Buongiorno, con riferimento al Lotto 8-Lombardia, per la categoria OS4 è indicato un valore di € 217.220,27 per 48 mesi. Per quale motivo nel "Prospetto economico" è indicato un importo per il periodo di € 406.022,21? Per periodo cosa intendete? Qualora considerassimo per "periodo" i 48 mesi + 12 mesi di eventuale opzione, i calcoli non risulterebbero comunque corretti. Come già segnalato, il fatto che la categoria OS4 sia superiore o inferiore al 10% dell'importo totale, è una condizione fondamentale che potrebbe andare a modificare la nostra modalità di partecipazione e ci costringerebbe a dover effettuare nuovamente i sopralluoghi con un'eventuale mandante. Visto l'approssimarsi della data di scadenza di presentazione dell'offerta ciò pregiudicherebbe la nostra partecipazione alla gara. Restiamo in attesa di urgenti chiarimenti.

Chiarimento:

Si rimanda a quanto riportato nel chiarimento n. 96 del presente Avviso.

Quesito n. 98

Buongiorno, con riferimento ai requisiti di Capacità ECONOMICO E FINANZIARIA punto 7.2 pag. 21 e 22 del disciplinare di gara, si chiede se in caso di partecipazione a 4 lotti, detti requisiti dovranno essere posseduti in maniera cumulativa per tutti e 4 i lotti per cui si presenta offerta o solamente per i due lotti di importo più elevato tra quelli per cui si presenta offerta.

Chiarimento:

Il concorrente che intenda partecipare a più Lotti, deve possedere i requisiti di cui al par. 7.2 del Disciplinare di gara con riferimento al Lotto con importo maggiore tra quelli cui intende partecipare, fermo restando che in caso di aggiudicazione di più Lotti detto requisito dovrà essere posseduto, alla data di presentazione delle offerte, in maniera cumulativa per tutti i Lotti in aggiudicazione.

Quesito n. 99

Buongiorno, in merito alle terne dei subappaltatori da indicare qualora ci si avvalga di tale facoltà, chiediamo se uno o più subappaltatori indicati nella terna di un'impresa concorrente per determinati lotti possano essere indicati, a loro volta, nella terna di un'ulteriore impresa concorrente al medesimo appalto e per gli stessi lotti. Cordiali Saluti.

Chiarimento:

Si conferma.

Quesito n. 100

Con riferimento alle modalità di pagamento del bollo indicate a pag. 43 del disciplinare, si chiede di precisare se l'importo da versare sia pari a 16,00 euro moltiplicato per il numero di lotti ai quali il concorrente intenda partecipare (p.e. 16,00 x 3 lotti = 48,00 euro) e se, in questo caso, sia da presentare un mod. F23 per ciascun lotto oppure un unico F23 per l'importo totale. Distinti saluti...

Chiarimento:

L'operatore economico potrà presentare, a propria scelta, un solo F23 con l'importo complessivo del valore dell'imposta di bollo per partecipare a tutti i lotti (se partecipa a tutti i lotti con la medesima compagine), oppure un solo F23 per ciascun lotto ognuno del valore dell'imposta di bollo richiesta.

Quesito n. 101

Con riferimento al requisito indicato in oggetto, si sollecita di chiarire se in caso di RTI ogni operatore partecipante al raggruppamento debba necessariamente essere in possesso di tutte le categorie ivi richieste (id est, 4 - 5 - 10A) o, viceversa, se sia sufficiente l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per qualcuna delle categorie indicate, ferma la totalità delle categorie possedute dal RTI nel suo complesso.

Chiarimento:

Si conferma che in caso di RTI, vale quanto disposto dal par. 7.4 del Disciplinare di gara ovvero che per il requisito all'iscrizione di cui al punto 7.1 lett. b), è ammesso il cumulo delle rispettive classi di iscrizione all'Albo ai fini del raggiungimento delle classi prescritte, ferma restando l'iscrizione in ogni categoria richiesta da parte di ciascuna impresa raggruppanda/raggruppata.

Quesito n. 102

Si inviano i seguenti quesiti. Quesito 1. In riferimento al Vs. "Avviso di rettifica documentazione di gara e riapertura termini" Reg. Ufficiale 0062231 15/03/2019 al punto 6, si chiede di precisare se il termine "operatore economico" sia riferito solo al soggetto concorrente che presenta offerta oppure debba essere esteso anche ad eventuali subappaltatori. Quesito 2. Si chiede di precisare se il requisito richiesto al par. 7.1 lett. b) possa essere soddisfatto dalla terna di subappaltatori nel suo complesso oppure se le tre categorie e classifiche richieste

debbano essere tutte possedute da ciascun subappaltatore indicato nella terna.

Chiarimento:

Per quanto attiene la domanda n.1, si conferma che i requisiti previsti dal punto n.6 dell'avviso di rettifica prot. 62231 del 15.3.2019 devono essere posseduti anche dall'eventuale subappaltatore che esegua i lavori per i quali non siano richieste SOA.

Per quanto attiene la domanda n.2, si segnala che, in caso di subappalto cd. *necessario* (per il quale è prevista l'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori) vale quanto indicato al chiarimento n.1 del presente avviso, ovvero che il concorrente che sia privo del requisito in oggetto, può soddisfarlo prevedendo l'affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra/e impresa/e, iscritta/e nell'Albo per la categoria richiesta e che sia/siano esplicitamente indicata/e in sede di partecipazione alla gara. Pertanto, anche qualora si intenda subappaltare le attività di cui al requisito 7.1 lett. b) del Disciplinare di gara a più di un soggetto ricompreso nella terna, varrà che questi dovranno singolarmente ed autonomamente possedere il requisito mancante. Non trattandosi di RTI o Consorzi, inoltre, non sarà possibile il cumulo delle classi tra i vari subappaltatori.

Quesito n. 103

Buongiorno, con la presente in riferimento all'avviso di rettifica del 15/03/2019, visto quanto in esso chiarito al punto 4, relativamente alla certificazione di cui al punto C2 del disciplinare di gara "Possesso Certificazione EGE", essendo questa una certificazione richiesta in capo al Responsabile di Commessa (infatti solo i professionisti possono certificarsi EGE), nel caso di partecipazione in RTI, ogni impresa raggruppanda deve indicare il proprio Responsabile di Commessa e allegare la documentazione per esso richiesta al paragrafo 18.1 del disciplinare? Ad esempio se un RTI è composto da 3 imprese, la mandataria presenterà nell'offerta tecnica il suo Responsabile di Commessa e le Mandanti il proprio? In tal caso i punteggi relativamente ai criteri A4, A5, C2 come verranno attribuiti?

Chiarimento:

Si rimanda al chiarimento n.68 – seconda domanda del presente avviso, ove si specifica che la figura del Responsabile della Commessa è <u>unica</u> _per ogni Lotto di gara. Pertanto, anche in caso di RTI, i punteggi di cui ai criteri A.4, A.5 e C.2 saranno assegnati in relazione alla figura del Responsabile della Commessa individuato dall'RTI.

Quesito n. 104 Buongiorno, con la presente si chiede di indicare quali soggetti siano

tenuti a presentare il modello relativo all'insussistenza di conflitti

d'interesse. Saluti.

Chiarimento: La dichiarazione relativa all'insussistenza di conflitti di interesse deve

essere presentata dai medesimi soggetti tenuti alla sottoscrizione del

DGUE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Giovanni Bosco (firmato digitalmente)

L'originale è archiviato presso l'Ufficio emittente